



COMUNICATO UFFICIALE n.210 del 26 settembre 2009

Consiglio Federale n.2- Roma, 26 settembre 2009

DELIBERA N.91

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto che in data 1° settembre 2006 il Congresso Mondiale della FIBA ha istituito il FAT, FIBA Arbitral Tribunal, con le finalità *"di dirimere le controversie che dovessero insorgere tra le parti all'interno del mondo del basket con uno strumento efficace ed efficiente"*;
- considerato che al punto 0.3 del Regolamento degli Arbitrati FIBA è raccomandato alle parti che volessero ricorrere al FAT di inserire esplicitamente nei contratti che li obbligano, la volontà di sottoporre eventuali controversie al FAT;
- considerato altresì che il modulo di contratto vigente in Italia che regola le prestazioni lavorative nel settore professionistico al punto 6) rimanda invece esplicitamente la competenza delle controversie al Collegio Permanente di Conciliazione, così come stabilito dall'articolo 29 del Contratto Collettivo di Lavoro;
- ravvisata pertanto la necessità di istituire una commissione con il compito di approfondire tale tematica allo scopo di adeguare il modulo di contratto vigente in Italia;
- individuate nei Consiglieri Federali Valentino Renzi, Marco Bonamico, Giuseppe Cassì e Gianni Zappi, con la collaborazione della Segreteria della Federazione, le persone idonee per lo studio e l'approfondimento di tale tematica;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

istituire una commissione composta dai Consiglieri Federali Marco Bonamico, Giuseppe Cassì, Valentino Renzi e Gianni Zappi con il compito di analizzare ed approfondire la tematica riguardante i ricorsi presso il FIBA Arbitral Tribunal, prevedendo, in conformità alle vigenti legislazioni, l'adeguamento del modulo di contratto che regola le prestazioni lavorative nel settore professionistico.

DELIBERA N.92

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che è opportuno stabilire sin d'ora le date di svolgimento della manifestazione "Trofeo delle Regioni";
- ravvisata la necessità di programmare tale evento tenendo conto della chiusura delle scuole in occasione delle vacanze, per consentire ai partecipanti di non perdere le lezioni scolastiche;
- sentita la relazione del Rappresentate della Consulta, sig. Enrico Ragnolini, con cui propone di organizzare la manifestazione nel periodo **1-6 aprile 2010**, in concomitanza con la chiusura delle scuole per le vacanze pasquali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

stabilire che la manifestazione "Trofeo delle Regioni" si svolgerà nel periodo 1°- 6 aprile 2010.

DELIBERA N.93

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera commissariale n.101/A del 22 dicembre 2008, con la quale è stato prorogato fino al 31 ottobre 2009 il contratto di collaborazione nonché la nomina del dott. Alessandro Annessa, quale Responsabile della Segreteria Tecnica della Commissione Tecnica di Controllo;
- ritenuto di volersi avvalere ancora della collaborazione del dott. Alessandro Annessa quale responsabile della Segreteria Tecnica di Controllo;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso a ricoprire tale incarico;

DELIBERA

nominare, con effetto immediato e fino al 31 ottobre 2013, il dott. Alessandro Annessa Responsabile della Segreteria Tecnica della Commissione Tecnica di Controllo.

DELIBERA N.94

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed Regolamenti federali;
- considerato che tra i progetti presentati dal Presidente Federale nel corso della 41^a Assemblea Generale, svoltasi lo scorso 7 febbraio, vi era quello volto allo snellimento nonché alla semplificazione dei testi dei regolamenti federali;
- tenuto conto dell'importanza che il progetto riveste;
- ravvisata l'opportunità di affidare tale incarico ai consiglieri Marcello Crosara e Stefano Persichelli, Presidente e Vicepresidente della Commissione Carte federali, coadiuvati da un rappresentate per ciascuna delle quattro leghe riconosciute dalla Federazione, i cui nominativi saranno successivamente individuati;

DELIBERA

affidare l'incarico di revisione e semplificazione dei regolamenti federali ai Consiglieri Marcello Crosara e Stefano Persichelli, Presidente e Vicepresidente della Commissione Carte federali, coadiuvati dai rappresentanti delle quattro leghe riconosciute dalla Federazione, i cui nominativi saranno successivamente individuati.

DELIBERA N.95

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la comunicazione della società Basket Club Sarno, pervenuta in data 24 settembre 2009, con la quale comunica di rinunciare alla partecipazione al campionato di Serie C nazionale per la stagione sportiva 2009/2010;
- vista la comunicazione con cui il Settore Agonistico prende atto della rinuncia alla partecipazione al Campionato nazionale di Serie C per la stagione sportiva in corso da parte della società Basket Club Sarno e pertanto trasmette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza;
- visto il Comunicato Ufficiale n.247 del 9 ottobre 2009 – GSN n.53 con cui la società Folgore Basket Club Sarno è stata dichiarata rinunciataria a tutti gli effetti al Campionato di Serie C Dilettanti, stabilendo le relative sanzioni, secondo quanto previsto dai Regolamenti federali;
- considerato l'articolo 14 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento;
- preso atto che sono scaduti i termini di tesseramento ordinari per i campionati maschili ad organizzazione nazionale, per cui gli atleti tesserati per la società Basket Club Sarno, non possono disputare il campionato con la squadra per la quale avevano contratto tesseramento all'inizio della stagione sportiva e non possono sottoscrivere un nuovo tesseramento con altra affiliata sino ai periodi di tesseramento suppletivi;
- ritenuto opportuno concedere agli atleti tesserati per la società Basket Club Sarno di tesserarsi, nel rispetto delle procedure previste dall'art.14 del Regolamento

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

Esecutivo – Tesseramento, con altra affiliata nel termine di cinque giorni dal momento in cui la società con cui hanno sottoscritto un tesseramento è stata esclusa dal Campionato di Serie C nazionale;

DELIBERA

di concedere agli atleti tesserati per la società Basket Club Sarno di tesserarsi, nel rispetto delle procedure previste dall'art.14 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, con altra affiliata nel termine di cinque giorni dal momento in cui la società con cui hanno sottoscritto un tesseramento è stata esclusa dal Campionato di Serie C nazionale

DELIBERA N.96

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza inoltrata dalla società SSD San Severo con la quale, relativamente al procedimento incardinato innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI, richiede alla FIP di aderire ad una richiesta di conciliazione le cui condizioni non vengono precisate;

visto l'atto di costituzione della Federazione nel quale si chiede di respingere il ricorso;

considerato che, allo stato, non vi sono gli estremi per coltivare ipotesi conciliative

DELIBERA

non esservi gli estremi per aderire alla richiesta di conciliazione.

DELIBERA N.97

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Consuntivo Economico Semestrale 2009;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

approvare il Consuntivo Economico Semestrale 2009 nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che verrà trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la successiva approvazione.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSUNTIVO CHIUSO AL 30.06.2009

Nel rispetto delle norme emanate dal CONI, viene presentato per l'anno 2009 il Consuntivo Semestrale della Federazione, senza il confronto con i valori economici al 30 giugno 2008 in quanto non disponibili perché esentati dal CONI, su richiesta della FIP, alla formulazione dello stesso.

La situazione consuntiva espone in maniera sintetica le voci dei costi e dei ricavi per aggregati di conti, e la tabella riepilogativa delle principali voci di Stato Patrimoniale raffrontate con il dato al 31.12.2008.

Il consuntivo economico del primo semestre 2009 chiude con un risultato d'esercizio positivo pari ad euro 3.641.899. Il risultato è sicuramente incoraggiante, anche se sullo stesso incidono in modo rilevante le seguenti considerazioni:

- l'attività federale si svolge principalmente nel secondo semestre e pertanto l'incidenza dei costi sarà sicuramente più rilevante nel secondo semestre 2009;
- il consuntivo riferito alla struttura territoriale appare incompleto perché n.23 Comitati Provinciali non hanno ancora presentato la chiusura del secondo trimestre 2009.

In merito allo stato di avanzamento dell'attività Federale nel primo semestre del corrente anno, non si segnala alcun evento di rilievo in grado di influenzare significativamente i principali aggregati dello Stato Patrimoniale.

Il Presidente Federale
(Dino Meneghin)

VERBALE N. 10
Roma, 25 settembre 2009

**Relazione del Collegio dei revisori dei conti al Consuntivo Semestrale 2009 della Federazione
Italiana Pallacanestro**

Il Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dalla vigente normativa ha provveduto ad esaminare il consuntivo del primo semestre per l'anno 2009, anche alla luce delle direttive emanate dal CONI con lettera del 08 agosto 2006 prot.n.1015.

Il consuntivo economico predisposto dal competente ufficio federale per il primo semestre dell'anno 2009 si compendia nei seguenti valori:

<u>VALORI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>CONSUNTIVO AL 30.06.2009</u>	<u>CONSUNTIVO AL 30.06.2008</u>
CONTRIBUTI CONI	€ 3.405.537	€
CONTRIBUTI DELLO STATO, REGIONE, ENTI LOCALI	€ 480	
QUOTE ASSOCIATI	€ 8.201.850	€
RICAVI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	€ 69.585	€
RICAVI MANIFESTAZIONI NAZIONALI	€ 85.116	€
RICAVI PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	€ 818.053	€
ALTRI RICAVI DALLA GESTIONE ORDINARIA	€ 516	€
TOTALE	€ 12.581.137	€
VALORE PRODUZIONE STRUTTURA TERRITORIALE	€ 5.988.490	€
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 18.569.627	€

<u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u>	<u>CONSUNTIVO AL 30.06.2009</u>	<u>CONSUNTIVO AL 30.06.2008</u>
COSTI ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE	€ 7.762.905	€
COSTI ATTIVITA' SPORTIVA STRUTTURE TERRITORIALI	€ 3.276.077	€
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI ATTIVITA' CENTRALE	€ 2.832.591	€
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI STRUTTURA TERRITORIALE	€ 1.331.039	€
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.202.613	€

DIFFERENZA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.367.014	€
---	--------------------	----------

PROVENTI, ONERI E IMPOSTE	- € 274.884	€
---------------------------	-------------	---

RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 3.641.899	€
-------------------------------	--------------------	----------

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

Il Collegio in conformità delle Leggi e dello Statuto ha verificato la contabilità e le risultanze delle scritture contabili agli importi iscritti nel Consuntivo, inserite regolarmente secondo la competenza economica degli importi alla data 30.06.2009.

Per quanto attiene i Comitati Territoriali, i valori iscritti nei valori della Produzione e Costi della Produzione, non sono completi perché 23 Comitati Provinciali non hanno presentato la chiusura del secondo trimestre, relativo all'anno 2009.

Comunque il risultato economico di € 3.641.899 successivamente verrà assorbito in parte dai costi che incidono maggiormente nel secondo semestre.

Per quanto concerne le tabelle relative agli aggregati dello Stato Patrimoniale si rileva quanto segue:

- le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono incrementate di € 139.000 dovuto essenzialmente all'acquisto di ulteriori beni;
- i crediti si sono incrementati di € 77.300;
- Le disponibilità liquide si sono attestate su € 14.416.524 contro € 15.197.000 (al 31.12.2008) il decremento è dovuto essenzialmente alla modalità di incasso che concentra il versamento delle quote delle società sportive nel periodo luglio-dicembre;
- la situazione debitoria presenta un notevole miglioramento passando da € 8.518.000 (al 31.12.2008) a € 5.037.812;
- il fondo rischi, come prescritto, rappresenta le somme accantonate a fronte di cause attualmente in corso non ancora definite.

Per quanto sopra detto, il Collegio dei Revisori, nell'ambito delle sue competenze e per quanto a sua conoscenza, ritiene attendibili i dati esposti nel consuntivo economico per il primo semestre 2009 e nelle tabelle relative agli aggregati di stato patrimoniale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente:	Mario Tripanera
I Componenti:	Luigi Lamberti
	Franco Degrassi
	Breglia Sergio
	Coppola Tommaso

CONSUNTIVO ECONOMICO SEMESTRALE 2009

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Esercizio:

2009

	Consuntivo 30.6.09	Consuntivo 30.6.08	Delta
VALORE DELLA PRODUZIONE			
<u>Attività Centrale:</u>			
Contributi CONI	€ 3.405.537	€ -	#DIV/0!
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	€ 480	€ -	#DIV/0!
Quote degli associati	€ 8.201.850	€ -	#DIV/0!
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	€ 69.585	€ -	#DIV/0!
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	€ 85.116	€ -	#DIV/0!
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	€ 818.053	€ -	#DIV/0!
Altri ricavi della gestione ordinaria	€ 516	€ -	#DIV/0!
Valore della produzione Attività Centrale	€ 12.581.137	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Valore della produzione</i>	68%		
<u>Attività Struttura Territoriale:</u>			
Valore della produzione Strutt. Terr.	€ 5.988.490	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Valore della produzione</i>	32%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 18.569.627	€ -	#DIV/0!

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva:

Attività sportiva Centrale:

Preparazione Olimpica/Alto livello - Rappresent. Nazionali	€ 2.580.662	€ -	#DIV/0!
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	€ -	€ -	#DIV/0!
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	€ 4.066.189	€ -	#DIV/0!
Partecipazione ad organismi internazionali	€ 10.395	€ -	#DIV/0!
Formazione ricerca e documentazione	€ 240.911	€ -	#DIV/0!
Promozione Sportiva	€ 582.771	€ -	#DIV/0!
Contributi per l'attività sportiva	€ 240.045	€ -	#DIV/0!
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri costi per l'attività sportiva	€ 41.931	€ -	#DIV/0!
Ammortamenti attività sportiva	€ -	€ -	#DIV/0!
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva	€ -	€ -	#DIV/0!
Costi attività sportiva centrale	€ 7.762.905	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Costo della produzione</i>	51%		

CONSUNTIVO ECONOMICO SEMESTRALE 2009

Denominazione Federazione:			Esercizio:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO			2009
	Consuntivo 30.6.09	Consuntivo 30.6.08	Delta
Attività sportiva Struttura Territoriale:			
Costi att. Sport. Strutt. Terr.	€ 3.276.077	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Costo della produzione</i>	22%		
Costi att. sportiva (centro + OT)	€ 11.038.982	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Costo della produzione</i>	73%		
Funzionamento e costi generali:			
Funz. e costi gen. attività centrale:			
Costi per il personale e collaborazioni	€ 1.461.817	€ -	#DIV/0!
Organi e Commissioni federali	€ 348.683	€ -	#DIV/0!
Costi per la comunicazione	€ 26.640	€ -	#DIV/0!
Costi generali	€ 833.258	€ -	#DIV/0!
Ammortamenti per funzionamento	€ 162.193	€ -	#DIV/0!
Acc.to per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	€ -	€ -	#DIV/0!
Funz. e costi gen. attività centrale:	€ 2.832.591	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Costo della produzione</i>	19%		
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:			
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale	€ 1.331.039	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Costo della produzione</i>	9%		
Funz. e costi gen. (centro + OT)	€ 4.163.630	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Costo della produzione</i>	27%		
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.202.613	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Valore della produzione</i>	82%		
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.	€ 3.367.014	€ -	#DIV/0!
<i>In % sul Valore della produzione</i>	18%		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 125.800	€ -	#DIV/0!
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 149.084	€ -	#DIV/0!
IMPOSTE SUL REDDITO	€ -	€ -	#DIV/0!
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 3.641.899	€ -	#DIV/0!

CONSUNTIVO SEMESTRALE 2009 - Elementi Patrimoniali

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Tabelle riepilogative delle principali poste di Stato Patrimoniale

1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali

IMMOBILIZZAZIONI MAT. E IMMAT. (*)	Valori al 31.12.2008	Incrementi di periodo	Decrementi di periodo	Valori al 30.06.2009
Totale Imm. Materiali	3466000	100000		3.566.000,00
Totale Imm. Immateriali	1001000	39000		1.040.000,00
TOTALE	4.467.000,00	139.000,00	-	4.606.000,00

2. Crediti

CREDITI (*)	Valori al 30.06.2009	Valori al 31.12.2008	Differenze
Crediti			
<i>Clienti</i>	842413,14	992000	(149.586,86)
<i>Altri</i>	2508887,21	2282000	226.887,21
<i>Fondo svalutazione crediti</i>			-
TOTALE	3.351.300,35	3.274.000,00	77.300,35

3. Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE (*)	Valori al 30.06.2009	Valori al 31.12.2008	Differenze
Depositi bancari e postali	14343100,74	15197000	(853.899,26)
Cassa	73422,89		73.422,89
TOTALE	14.416.523,63	15.197.000,00	(780.476,37)

4. Fondo Rischi e Oneri

FONDI (*)	Valori al 31.12.2008	Accantonamenti	Utilizzi	Saldo al 30.06.2009
F.do Rischi e Oneri				-
<i>Cause, Liti, Arbitraggi</i>	1031000		75324,82	955.675,18
<i>Altro</i>				-
TOTALE	1.031.000,00	-	75.324,82	955.675,18

5. Debiti

DEBITI (*)	Valori al 30.06.2009	Valori al 31.12.2008	Differenze
Debiti			
<i>Banche/istituti finanz.</i>			-
<i>Fornitori</i>	1194263,45	2808000	(1.613.736,55)
<i>Altri</i>	3843548,81	5710000	(1.866.451,19)
TOTALE	5.037.812,26	8.518.000,00	(3.480.187,74)

DELIBERA N.98

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.69, assunta dal Presidente Federale in data 11 agosto 2009, con la quale è stato stabilito che il campionato di Serie A dilettanti anno sportivo 2009/2010, si disputerà con 29 squadre suddivise in due gironi composti da 15 squadre (girone A) e 14 squadre (girone B), alle condizioni riportate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.69, assunta dal Presidente Federale in data 11 agosto 2009.

DELIBERA N.99

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.70, assunta dal Presidente Federale in data 1° settembre 2009, con la quale è stato precisato che nelle DOA 2009/2010- Settore Prof., a pag.11- sezione dedicata al Campionato di Legadue- dove leggesi *"Nel corso dell'intera stagione sportiva ciascuna società deve aver depositato un numero minimo di 9 contratti di giocatori di cittadinanza italiana"* deve leggersi *"Nel corso dell'intera stagione sportiva ciascuna società deve aver depositato un numero minimo di 6 contratti di giocatori di cittadinanza italiana"*;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.70, assunta dal Presidente Federale in data 1° settembre 2009.

DELIBERA N.100

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto l'articolo 116 R.O. con il quale si disciplinano le denominazioni sociali delle affiliate;

considerata la proposta di modifica dell'articolo di cui sopra, avanzata dall'Ufficio Affiliazioni, con la quale si propone di vietare ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi o qualsiasi caratteristica che sia uguale ad altra Società;

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

visto il nuovo testo dello Statuto federale, modificato dalla Assemblea Straordinaria nella riunione del 7 febbraio 2009 e successivamente approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n.45 del 9 marzo 2009;

valutata la proposta avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia volta a modificare l'articolo 98 R.O. adeguandolo al nuovo testo statutario;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

Modificare con effetto immediato, gli articolo 98 e 116 del Regolamento Organico come segue:

Art.98 – Classificazione (Del. n.8 C.F. 28/09/2002)

[1] A norma dell'art.27, comma 6 dello Statuto, sono Organi di Giustizia Federale Centrale, Territoriale e di Settore:

- a) la Corte Federale;
- b) la Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.);
- c) il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.);
- ~~d) la Commissione di Disciplina del C.I.A.;~~
- ~~e) la Commissione di Disciplina del Minibasket;~~
- ~~f) la Commissione Disciplina Procuratori;~~
- ~~g) d) la Procura Federale;~~
- ~~h) e) la Commissione Tesseramento;~~
- ~~i) f) le Commissioni Giudicanti Regionali;~~
- ~~j) g) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali;~~
- ~~k) h) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Provinciali;~~
- ~~l) i) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari~~

[2] OMISSIS

Art.116 - Denominazione sociale (Del. n. 6 C.F. 25/07/2003 – Del. n. 290 C.F. 14/02/2004– Del. n.342 C.F. 24/06/07)

[1] OMISSIS

[2] È fatto divieto ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi o qualsiasi ~~altra~~ caratteristica che ~~possa creare incertezza di altre~~ **sia uguale ad altra** Società già affiliate alla Federazione, fatta eccezione per le Società iscritte ad Enti di Promozione Sportiva ufficialmente riconosciuti dal C.O.N.I. (le Società devono allegare una dichiarazione dell'Ente comprovante l'adesione allo stesso).

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

DELIBERA N.101

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.279, assunta nella riunione del 15 e 16 maggio 2009, con la quale sono stati abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento riguardanti rispettivamente il tesseramento in Comproprietà, il tesseramento con Diritto di riscatto ed il tesseramento con Diritto di opzione;

<u>ritenuto</u>	opportuno abrogare l'articolo 19 R.E. – Tesseramento riguardante l'utilizzo dei giocatori con tesseramento disciplinato dagli artt.20, 21 e 22 R.E.;
<u>visti</u>	gli artt. 81 e 87 del Regolamento Esecutivo – Gare;
considerate	le proposte di modifica agli articoli di cui sopra avanzate dalla Segreteria degli Organi di Giustizia e dalla Segreteria del Comitato Nazionale Allenatori;
<u>preso atto</u>	del parere favorevole del presidente della Commissione Carte federali;
<u>valutate</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

abrogare, con effetto immediato, l'articolo 19 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento e modificare, con effetto immediato, gli articoli 81 e 87 del Regolamento Esecutivo – Gare come segue:

Art. 81 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco (del. n.315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] OMISSIS

[2] La società che non condivida la decisione adottata prima dell'inizio della gara in ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 82 R.G., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, **indicando in calce al reclamo l'autorizzazione all'addebito di un contributo accompagnato dal versamento di un'autonoma tassa**, di importo uguale a quello prevista per la presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia.

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] Se il reclamo è accolto, la Commissione dispone **non addebitarsi alcun contributo anche la restituzione della tassa.**

[8] OMISSIS

[9] OMISSIS

[10] OMISSIS

Art. 87 Aiuto allenatore ed addetto alle statistiche (del. n.143 C.F. 13/05/2000 – del. n.423 C.F. 04/06/2005 – del. n.281 C.F. 15-16/05/2009)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] Nel caso di ritardato arrivo dell'allenatore titolare, l'aiuto allenatore, **il preparatore fisico** e l'addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento dell'allenatore titolare.

[4] OMISSIS

DELIBERA N.102

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento di Giustizia approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 333 del 18/19 marzo 2006 e dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 70 del 21 marzo 2006 e soggetto ad ultima modifica da parte del Consiglio Federale in occasione della riunione del 17 e 18 luglio e approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 255 del 28 luglio 2009;
- visto il nuovo testo dello Statuto federale, modificato dalla Assemblea Straordinaria nella riunione del 7 febbraio 2009 e successivamente approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n.45 del 9 marzo 2009;
- valutata la proposta avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia volta a modificare il testo del Regolamento di Giustizia adeguandolo al nuovo testo statutario;
- preso atto del parere favorevole del presidente della Commissione Carte federali;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

abrogare gli artt. 126, 127, 128, 129 e 130, istituire l'art.68bis e 72bis e modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 94, 98, 119, 120, del Regolamento di Giustizia come segue:

Art. 60 Organi e Organismi di Giustizia

[1] OMISSIS

[2] Sono Organi di Giustizia di primo grado:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) la Commissione Giudicante Nazionale;
- ~~e) la Commissione di Disciplina del C.I.A.;~~
- ~~d) c) la Commissione Tesseramento;~~
- ~~e) d) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari.~~
- ~~f) la Commissione di Disciplina dei Procuratori;~~
- ~~g) la Commissione di Disciplina del Minibasket;~~
- ~~h) e) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Provinciale;~~
- ~~i) f) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale;~~

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

Art. 62 Composizione e norme di funzionamento degli Organi di Giustizia

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] La Commissione Giudicante Nazionale è un Organo ~~di Giustizia collegiale~~ **che delibera in composizione collegiale o monocratica. E'** composta da un Presidente, tre Vice Presidenti con funzioni sostitutive ed undici componenti di cui sette supplenti.

[3 bis] La Commissione Giudicante Nazionale quale Organo monocratico è composta da un membro scelto a rotazione tra i componenti.

[4] **Quando la** ~~Le riunioni della~~ Commissione Giudicante Nazionale **delibera in composizione collegiale, le riunioni** sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno

la funzione di componenti. Il Presidente o chi ne fa le veci designa i componenti per ogni singolo procedimento. Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, sentiti i Vice Presidenti e tenuto conto delle esigenze di celerità e obiettività nell'amministrazione della giustizia, può stabilire periodicamente le date e gli orari delle riunioni e la composizione dei collegi giudicanti.

[4 bis] Le riunioni della Commissione Giudicante Nazionale, in composizione collegiale, sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti e di due componenti, in occasione dello svolgimento di gare la cui omologazione debba essere effettuata *in loco* nei casi previsti nel presente regolamento.

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

Art. 64 Competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali

[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali o i loro supplenti sono competenti:

a) ad omologare le gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati;
b) ad adottare, in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti delle società e tesserati previsti nel presente Regolamento ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;

c) ad adottare, per le infrazioni alle norme emanate dal Settore Minibasket, commesse dai Responsabili dei Centri Minibasket o dagli Istruttori, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- deplorazione;
- sospensione.

Per le infrazioni che comportano l'adozione del provvedimento della radiazione i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali rimettono gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale. Rimettono, altresì, gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati Minibasket commettano delle infrazioni in concorso con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.

⇒ **d)** ad adottare, in materia contenziosa, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:

- 1) violazione dell'eguaglianza competitiva (art.83 R.E.);
- 2) irregolarità, impraticabilità dei campi e delle loro attrezzature (art.81 R.E.);
- 3) posizione irregolare di giocatore o allenatore (art.62 R.E.);
- 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore (art.117 R.E.);

[2] OMISSIS

Art. 65 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale (delibera n.279 C.F. 4-5/05/2008)

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente:

a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione;
b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;

c) ad adottare, in materia contenziosa, in occasione dello svolgimento delle gare la cui omologazione debba essere effettuata in loco, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis dello Statuto, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:

- 1) violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara;**
- 2) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;**
- 3) posizione irregolare del giocatore od allenatore;**
- 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.**

Art. 66 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale Organo di primo grado

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, ad adottare i seguenti provvedimenti, in materia disciplinare:

1) nei confronti delle società e dei tesserati: la radiazione;

~~2) nei confronti dei tesserati C.I.A.;~~

~~a) la sospensione oltre tre anni nell'ipotesi di cui all'art.47 dello Statuto;~~

~~b) la radiazione;~~

2) nei confronti dei procuratori, per le infrazioni al Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori e tecnici professionisti di pallacanestro:

- a) avvertimento o censura o deplorazione;
- b) sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 10.000;
- c) sospensione dal Registro;
- d) cancellazione dal Registro.

Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive.

3) nei confronti dei tesserati C.I.A., per le infrazioni al Regolamento del CIA ed ai Codici Comportamentali emanati dallo stesso:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione;
- d) esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione;
- e) radiazione.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

Art.67- Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

[1] OMISSIS

[2] La Commissione Giudicante Nazionale è, altresì, competente a deliberare in ordine ai ricorsi presentati dai tesserati C.I.A. relativamente alla esclusione dalla liste di fine anno sportivo, alla retrocessione ed alla mancata promozione, secondo le procedure fissate dal Regolamento di Giustizia e dal Regolamento Cia.

[3] ~~[2]~~ La Commissione Giudicante Nazionale è inoltre competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.

Art. 68 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado

[1] OMISSIS

[2] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente a decidere i ricorsi in appello avverso i provvedimenti di cui all'art. 65 comma 1 lettera c del presente regolamento, in occasione dello svolgimento delle gare la cui omologazione debba essere effettuata in loco, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis dello Statuto.

Art. 68 bis Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in composizione monocratica

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente a deliberare nei casi di ricorso motivato proposto avverso il provvedimento di archiviazione adottato dalla Procura Federale.

Art.70 Competenza della Corte Federale (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007– delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

[1] La Corte Federale è competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:

- a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Nazionale;
- ~~b) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del C.I.A.;~~
- ~~c) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del Minibasket;~~
- ~~b) ~~c)~~ le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;~~
- ~~e) le decisioni adottate dalla Commissione Disciplina Procuratori.~~

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

~~[4] Al di fuori dei casi di ricorso in Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ed al Giudice di ultima istanza di cui all'art.41 comma 14 dello Statuto, le deliberazioni della Corte Federale, nelle materie ad essa attribuite, non sono appellabili. Le decisioni della Corte Federale possono essere impugnate presso l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ovvero presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, secondo le regole stabilite dagli articoli 12 e seguenti dello Statuto del CONI.~~

Art. 72 bis Ricorso avverso il provvedimento di archiviazione

[1] Il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto alla Commissione Giudicante Nazionale dalla società affiliata o dal tesserato che avevano presentato denuncia alla Procura, o successivamente siano stati coinvolti nelle indagini e che ne abbiano interesse.

[2] Il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal denunciante deve essere anticipato via fax e spedito alla Commissione Giudicante Nazionale, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente entro le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di archiviazione.

Per gli altri soggetti successivamente coinvolti nell'indagine e che ne abbiano interesse, il ricorso può essere proposto entro 30 giorni dalla data del deposito del provvedimento di archiviazione e spedito (previo anticipo via fax) alla Commissione Giudicante Nazionale, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente.

[3] Nello stesso termine deve essere inviata copia del ricorso, con l'eventuale documentazione allegata, alla Procura Federale.

[4] Dopo l'inoltro del ricorso e fino alla discussione del medesimo, la parte interessata ha il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'Organo giudicante adito.

Art.76 Contributi reclamo, ricorso, revocazione o ricsuazione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] La proposizione di reclamo, ricorso, **anche avverso il provvedimento di archiviazione**, revocazione o ricsuazione, dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva comporta il versamento del relativo contributo nella misura prevista per i singoli campionati nella TABELLA E allegata.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

Art.94 Reclami per incidenti sui campi di gioco, per posizione irregolare di giocatore e avverso il risultato di gara (delibera n.15 C.F. 17e18/07/2009)

OMISSIS

Art. 98 Indagini, deferimenti e archiviazioni (delibera n. 218 C.F. 2/12/2006)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[3bis] Gli interessati possono farsi assistere da un difensore a proprie spese e senza alcun aggravio per la Federazione.

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] La Procura Federale ~~richiede~~ **dispone** l'archiviazione o il deferimento entro il termine di novanta giorni dall'inizio delle indagini.

[8] Il provvedimento di archiviazione è notificato via fax o via e-mail, alla società o al tesserato che avevano presentato denuncia.

Art. 119 Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport

[1] Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati, possono essere devolute ~~alla Camera di Conciliazione di Arbitrato per lo Sport con le modalità, termini e modi previsti dall'art.45 dello Statuto della Federazione e dal richiamato regolamento di Conciliazione ed Arbitrato, deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.~~ con pronuncia definitiva, all'Alta Corte di Giustizia Sportiva ovvero al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituite presso il CONI, secondo le regole stabilite dagli articoli 12 e seguenti dello Statuto del CONI e dai relativi regolamenti attuativi, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con l'esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni, a 10,000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materiali doping.

**TITOLO X
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI
CAMPO**

Art. 120 Sanzioni irrogabili

[1] Le sanzioni applicabili ad arbitri ed ufficiali di campo, tesserati per il C.I.A., che contravvengono agli obblighi federali sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione;
- d) esclusione dalle liste, ~~revoca della qualifica e retrocessione, nei casi previsti dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali emanati annualmente dal C.I.A.;~~

e) revoca della qualifica;

f) retrocessione;

g) ⇒ radiazione.

**Art. 126 Competenza disciplinare
ABROGATO**

**Art. 127 Rimessione del procedimento
ABROGATO**

**TITOLO XI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI CENTRI E DEGLI
ISTRUTTORI MINI BASKET**

Art.128 Competenza Disciplinare (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)
ABROGATO

**TITOLO XII
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI PROCURATORI DI GIOCATORI
PROFESSIONISTI**

**Art. 129 Commissione di Disciplina dei Procuratori
ABROGATO**

**Art. 130 Sanzioni
ABROGATO**

DELIBERA N.103

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.16, assunta nella riunione del 18 luglio 2009, con la quale è stato abrogato il comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento dei Procuratori;
- considerata la proposta della Commissione Procuratori con cui richiede l'abrogazione del richiamo all'escussione della fideiussione presente al comma 2bis dell'articolo 14 del Regolamento dei Procuratori, in virtù della deliberazione di cui sopra;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto immediato, l'articolo 14 del Regolamento Procuratori come segue:

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEI PROCURATORI DEI GIOCATORI PROFESSIONISTI DI PALLACANESTRO

Art. 14 (del. n.244 C.F. 04/04/2009)

1. OMISSIS
2. OMISSIS

2bis La Commissione Giudicante Nazionale quando irroga una sanzione economica, deve fissare un termine perentorio per l'adempimento della stessa non superiore a giorni 30. L'eventuale inadempimento della sanzione comporta, ~~ferma la escussione della fidejussione~~, l'automatica sospensione dal Registro. Una volta che il Procuratore avrà provveduto all'adempimento, lo stesso verrà reintegrato nel Registro.

OMISSIS

DELIBERA N.104

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il Regolamento CIA approvato con deliberazione n.159 dal Consiglio Federale nella riunione del 28 novembre 2001;

visto il nuovo testo dello Statuto federale, modificato dalla Assemblea Straordinaria nella riunione del 7 febbraio 2009 e successivamente approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n.45 del 9 marzo 2009;

valutata la proposta avanzata dal Consiglio Direttivo del CIA volta a modificare il testo del Regolamento CIA adeguandolo, tra l'altro, al nuovo testo statutario;

preso atto del parere favorevole del presidente della Commissione Carte federali;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto immediato, gli articoli del Regolamento CIA come segue:

Art. 4

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente **eletto secondo quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento** ~~nominato dal Consiglio Federale~~, svolge:

- funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente;
- funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 7
L' Istruttore Tecnico

L'Istruttore Tecnico, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA, ha funzioni di consulenza, nell'ambito del settore arbitrale, in attuazione degli specifici indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Direttivo del CIA e di quanto disciplinato dal presente regolamento.

In particolare ha la funzione di istruire ed aggiornare, costantemente, gli Arbitri, nonché gli Istruttori Regionali Arbitri, al fine di migliorare il livello professionale ed assicurare omogeneità della qualità delle prestazioni professionali.

Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, ~~può~~ **potranno** essere **nominati altri Istruttori Tecnici** ~~nominato un secondo Istruttore Tecnico~~, con le modalità di cui al primo comma. Nella proposta di nomina, il Consiglio Direttivo del CIA fisserà la ripartizione e la definizione dei rispettivi ambiti di intervento.

Art. 14 (del. n.337 C.F. 14/06/09)
Commissione Regionale Arbitri

La Commissione Regionale Arbitri è composta da un Presidente e da due membri, è nominata dal Consiglio Direttivo del CIA, su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP.

Il Presidente e i due membri devono essere stati o essere tesserati CIA. **Non possono essere nominati componenti della Commissione Arbitri o Ufficiali di Campo Amatoriali.**

La Commissione Regionale Arbitri deve, all'inizio dell'anno sportivo, presentare un programma al CIA per la relativa ratifica, avendolo preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP.

La Commissione Regionale ha potere di coordinamento e controllo sulle Commissioni Provinciali Arbitri e deve essere portata a conoscenza dei loro programmi nei tempi da essa stabiliti.

Ha, altresì, il compito di controllare tecnicamente gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo ed i Miniarbitri in tutti i Campionati Regionali e Provinciali, avvalendosi dei Commissari Speciali messi a sua disposizione dal CIA e del supporto degli Istruttori Regionali al fine di ricevere dagli stessi, al termine della stagione sportiva, un parere tecnico sugli arbitri più meritevoli per la promozione alla serie superiore. Deve inoltre segnalare in quali campionati possono essere utilizzati i Miniarbitri e i Miniufficiali di Campo secondo quanto previsto dall'art.58 del presente Regolamento.

Detta Commissione deve altresì:

- collaborare con il CIA per quanto richiesto;
- curare particolarmente in accordo con il Comitato Regionale FIP il reclutamento degli Arbitri, Ufficiali di Campo, Miniarbitri e Miniufficiali di Campo;
- proporre Arbitri ed Ufficiali di Campo da nominare Benemeriti;
- designare Arbitri ed Ufficiali di Campo nei tornei di competenza organizzativa del Comitato Regionale FIP e/o partite amichevoli, oppure su delega del CIA;
- ~~deferire~~ **segnalare atti e/o comportamenti contrari a norme e regolamenti federali di tesserati CIA alla Commissione Giudicante Nazionale** ~~Commissione Disciplina del CIA;~~

Art. 20 (del. n.280 C.F. 4-5.4.08)
Classificazione degli Arbitri

Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri in attività sono classificati in:

- Arbitri Internazionali;
- Arbitri Nazionali;
- Arbitri Regionali;
- Arbitri Amatoriali utilizzabili per l'attività agonistica della Regione d'appartenenza la quale ne amministra direttamente la gestione.

Gli Arbitri, in relazione all'ambito operativo di competenza acquisito per effetto delle promozioni conseguite, sono distinti nelle seguenti categorie:

- 1° categoria: Arbitri di Campionati professionistici suddivisi in gruppi a secondo delle Leghe, riconosciute dalla FIP
- 2° " Arbitri di Serie ~~B-d'Ecceellenza~~ **A dilettanti** ed A/1 F;
- 3° " Arbitri di Serie ~~B/2-M~~ **dilettanti** ed A/2 F;
- 4° " Arbitri di Serie ~~C/1-M~~ **dilettanti** e Becc/F;
- 5° " Arbitri di Serie ~~C/2-M~~ **regionale** e B/F regionale;
- 6° " Arbitri a disposizione per campionati Regionali e Provinciali.

Art. 22
Avanzamenti: condizioni
ABROGATO

Art. 25
Decadenza dalla qualifica di
Arbitro ed Ufficiale di Campo

Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:

- A) dimissioni;
- B) mancato rinnovo del tesseramento per un anno, ad eccezione di coloro per cui il Consiglio Direttivo del CIA riterrà valido il motivo addotto;
- C) per effetto di specifica sanzione art.99 **o per l'effetto dell'esclusione dalle liste art.100;**
- D) nell'ipotesi disciplinata dall'art.28.

Art. 26 bis – Arbitri Internazionali provenienti da Federazioni estere

Gli Arbitri internazionali provenienti da Federazioni estere che richiedano di essere inquadrati nelle Liste nazionali degli Arbitri italiani dovranno sostenere una prova attitudinale che sarà decisa dal Consiglio Direttivo del CIA, sentito l'Istruttore Tecnico. A seguito dell'esito della prova, verranno inseriti nell'ambito operativo di competenza di cui all'art. 20 del presente Regolamento, stabilito dal Consiglio Direttivo del CIA.

Art. 30
Doveri degli Arbitri
Ed Ufficiali di Campo

Gli Arbitri hanno l'obbligo di:

- A) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA;**
 - B) sottoporsi a regolare visita medica specifica secondo quanto disposto dalla Federazione, per ogni anno sportivo;
 - C) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA;
 - D) accettare designazioni di qualsiasi campionato di ordine e grado, anche per i campionati minori, subordinatamente, comunque, agli impegni nazionali;
 - E) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio Gruppo Arbitri Regionale o Provinciale.
- Gli Ufficiali di Campo hanno gli obblighi di cui al comma precedente, con l'esclusione delle lettere B) e C).
L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni comporta **la segnalazione alla Commissione Giudicante Nazionale** ~~il deferimento alla Commissione Disciplina del CIA.~~
L'inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere A) B) e C) comporta l'esclusione dalle liste nazionali.
La mancata presentazione del certificato di idoneità di cui alla lettera B), comporta l'immediata sospensione dall'attività.

Art. 35
Nuova promozione
ABROGATO

Art. 42
Supervisor dei Commissari Speciali
ABROGATO

Art. 44
Doveri

I Commissari Speciali oltre che uniformare il loro comportamento ai criteri e principi disciplinati, per tutti i tesserati, dalle norme generali contenute nel titolo VI sono, in particolare, tenuti a:

- A) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali, predisposti dal CIA;
- B) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio Gruppo Arbitri Regionale e Provinciale;
- C) accettare le gare per le quali sono stati designati.

L'inosservanza alle sopraindicate prescrizioni comporta ~~il deferimento~~ **la trasmissione degli atti** alla Commissione **Giudicante Nazionale** ~~Disciplina CIA.~~

L'inosservanza della prescrizione di cui alla lettera A) comporta la revoca della qualifica.

Art. 47

Istruttori Regionali

Gli Istruttori Regionali, uno o più per ciascuna regione, sono nominati dal Consiglio Direttivo del CIA su segnalazione delle Commissioni Regionali CIA d'intesa con i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali FIP, sentito il parere vincolante dell'Istruttore Tecnico **incaricato dal CIA**.

Art. 51

Doveri degli Istruttori

Gli Istruttori hanno i seguenti obblighi:

A) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali, fissati dal CIA;

B) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dalle rispettive Commissioni Regionali e Provinciali.

L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni comporta ~~il deferimento~~ **la trasmissione degli atti** alla Commissione **Giudicante Nazionale** ~~Disciplina del CIA~~.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) comporta la revoca della qualifica.

In caso di necessità il CIA può utilizzare ove riterrà necessario il loro impiego.

Art.62 (del. n.231 C.F. 12-13.12.03)

Doveri dei Miniarbitri e Mini Ufficiali di Campo

I Miniarbitri ed i Mini Ufficiali di Campo hanno l'obbligo di:

a) partecipare ai raduni Tecnici, nazionali o interregionali e regionali o provinciali predisposti dal CIA. I Miniarbitri devono sottoporsi a visita medica secondo quanto disposto dalla Federazione, per ogni anno sportivo.

b) accettare le designazioni dei Campionati, tornei e di Mini Basket;

c) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal CIA Nazionale, Regionale o Provinciale.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la segnalazione, da parte della Commissione Provinciale CIA competente, al Presidente della Commissione Regionale CIA che, in caso di ripetute inosservanze, può **segnalare** ~~deferire~~ il Miniarbitro o il Mini Ufficiale di Campo alla Commissione **Giudicate Nazionale** ~~Disciplina del CIA~~.

Art. 73

Doveri

E' obbligatorio, per i tesserati CIA, partecipare alle riunioni tecniche. La data di svolgimento delle stesse deve essere comunicata agli interessati, da parte degli organi preposti, con almeno 10 giorni di preavviso.

Gli Arbitri debbono superare i test atletici indetti **durante la stagione sportiva** ~~prima e durante il campionato~~, secondo le modalità stabilite, annualmente, dal CIA.

La mancata partecipazione, o il mancato superamento dei test (sessione ordinaria e di recupero), quando essi siano obbligatori, porterà all'esclusione dalle liste della categoria di appartenenza e all'inserimento nella categoria dei "Fuori Quadro".

L'arbitro, su sua richiesta, potrà essere inserito nelle liste degli arbitri a disposizione per i campionati Regionali di 6° categoria. Fanno eccezione i casi in cui esistono gravi e documentati motivi, comunicati al CIA e da esso autorizzati, e comunque, previsti da specifica normativa, annualmente emessa.

Per assicurare un dinamico adattamento delle norme del presente regolamento alle esigenze operative sopravvenienti, al fine di assicurare la migliore e tempestiva funzionalità organizzativa del Settore, il Consiglio Direttivo del CIA, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art.5, può dettare, all'inizio di ogni anno sportivo, specifiche istruzioni operative per tutte le categorie di tesserati.

Le stesse, nei confronti dei destinatari, hanno valore prescrittivo. La loro eventuale inosservanza comporta gli effetti, anche sanzionatori, espressamente contemplati in dette disposizioni oltre che dai principi generali fissati dal presente regolamento **la trasmissione degli atti** ~~ed il deferimento~~ alla Commissione **Giudicante Nazionale** ~~Disciplina del CIA~~.

Art. 82

Direzione di incontri e tornei amichevoli, all'estero

Gli Arbitri, in caso di invito all'estero, per la direzione di incontri o Tornei amichevoli, devono richiedere ed ottenere il "nulla osta" da parte del CIA.

La mancata osservanza della presente disposizione comporta ~~il deferimento~~ **la trasmissione degli atti** alla Commissione **Giudicante Nazionale** ~~Disciplina del CIA~~.

Art. 83

Deferimento

Oltre i casi espressamente previsti dal presente regolamento, la mancata osservanza, da parte dei tesserati, degli art.72 - 73 - 77 - 78 - 79 - 80 può comportare **la trasmissione degli atti deferimento** alla Commissione **Giudicante Nazionale** ~~Disciplina del CIA~~ e può, comunque, costituire elemento negativo nella valutazione di fine campionato.

Art.86 (del. n.294 C.F. 14.2.04)

Reclami - Ricorsi

Non sono ammissibili reclami in ordine alle valutazioni tecniche degli Arbitri, Ufficiali di Campo, Commissari Speciali e Miniarbitri - Mini Ufficiali di campo.

Nel caso di esclusione dalle liste di fine anno sportivo, di revoca, di retrocessione o di mancata promozione, il tesserato che ravvisi una errata compilazione della graduatoria derivante dalle valutazioni ricevute o per motivi disciplinari, in base a quanto stabilito dalle norme relative emanate dal CIA ad inizio di ciascun anno sportivo, può proporre ricorso entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso o comunicazione di esclusione, di retrocessione o di mancata promozione, alla Commissione **Giudicante Nazionale** ~~Disciplina del CIA~~ in prima istanza e alla Corte Federale, accludendo la relativa tassa fissata dalla Federazione, in seconda istanza.

Art. 87

Designazioni per gare di campionati regionali e provinciali

Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo, di campionati nazionali, sono tenuti a svolgere attività anche nei campionati regionali e provinciali ed, in caso di necessità, nei campionati nazionali inferiori a quelli di appartenenza.

Gli Arbitri impegnati in gare Nazionali di serie professionistica, ~~B/M, C/M~~ **A dilettanti, B dilettanti, C dilettanti** ed A Femminile non possono, in nessun caso, essere designati il giorno precedente a quello stabilito per la gara nazionale in cui sono impegnati.

L'Arbitro od Ufficiale di Campo che rifiuti, per più di 3 volte, nel corso del campionato, le designazioni di cui al presente articolo verrà ~~deferite~~ **segnalato** alla Commissione **Giudicante Nazionale** ~~Disciplina del CIA~~ per i provvedimenti di competenza.

Art. 95

Tessera di Libero Ingresso

Gli Arbitri in attività hanno diritto, ogni anno, alla tessera di libero ingresso a tutti i campi di gioco; vi hanno, altresì, diritto gli Ufficiali di Campo e gli Allievi Arbitri e i Miniarbitri **nei limiti delle disponibilità della FIP.**

La tessera può essere revocata o temporaneamente sospesa, solo su determinazione del Consiglio Direttivo del CIA, in presenza di comportamenti od atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari, come previsto dall'art.73 commi 4° e 5°, indipendentemente dalla circostanza che dette infrazioni abbiano dato luogo **alla trasmissione degli atti al deferimento** alla Commissione **Giudicante Nazionale per i provvedimenti di competenza** ~~Disciplina del CIA~~.

Art.98 (del. n.3 C.P. 22.1.03)

Sospensione cautelare

Il Presidente del CIA, sentito il Consiglio Direttivo del CIA, può sospendere da ogni attività federale, per un periodo massimo di un mese, il tesserato sia per motivi tecnici che per motivi comportamentali. In via cautelativa, il presidente del CIA può sospendere un tesserato, in attesa del giudizio procedurale, quando questi sia stato **instaurato avanti deferite** alla Commissione **Giudicante Nazionale** ~~Disciplina del CIA~~. La stessa misura può adottare detta Commissione, in attesa dell'esaurimento dell'iter procedurale.

Art. 100

Esclusione dalle liste

Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste sarà automatica per tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 30 giorni se comminata dalla Commissione ~~Disciplina del CIA~~ **Giudicante Nazionale** o superiore ai 20 giorni se comminata dalla **Corte Federale** ~~Commissione Giudicante Nazionale~~.

Art. 101

Reclamo-Ricorso

Il tesserato CIA contro la decisione ~~della Commissione Disciplina del CIA e della Commissione Giudicante Nazionale~~ può proporre **ricorso reclamo** alla Corte Federale.

Il **ricorso reclamo**, tuttavia non sospende l'esecuzione della eventuale sanzione inflitta.

DELIBERA N.105

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il nuovo vademecum scolastico realizzato, dai tecnici del minibasket e della scuola, dedicato alle leggi e ai progetti che regolano il rapporto tra l'attività del minibasket e le istituzioni scolastiche, sui cui contenuto hanno espresso un parere positivo i Consigli direttivi Scuola e Minibasket;

ritenuto il testo risulta coerente con i fini istituzionali del Settore;

DELIBERA

approvare il vademecum scolastico, di cui in premessa, che, allegato forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.106

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il protocollo di intenti proposto alla Federazione Italiana Pallacanestro, dal dirigente del I° Circolo Didattico di Trani, scuola "Edmondo De Amicis, Dott.sa Agata S. Corbello, finalizzato alla promozione dell'educazione allo sport ed alla salute nelle scuole;

considerato che il protocollo di intenti ha lo scopo di avviare un rapporto di collaborazione tecnico, scientifico e formativo tra le due istituzioni ed i Centri Minibasket operanti sul territorio;

considerato che il Presidente del CR Puglia, si è detto disposto a fare da referente della FIP per l'attuazione del protocollo di intenti;

ritenuto che il protocollo appare meritevole di positivo accoglimento perché coerente con i fini istituzionali del Settore;

DELIBERA

autorizzare il Presidente del Comitato Regionale FIP Puglia, prof.sa Margherita Gonnella, alla sottoscrizione del protocollo tra il I° Circolo didattico di Trani, scuola "Edmondo De Amicis, e la Federazione Italiana Pallacanestro, secondo il testo allegato alla presente delibera.

DELIBERA N.107

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che a seguito del ripescaggio in Serie Becc/F della società Rescifina Messina il Comitato Regionale Sicilia, al fine di colmare la vacanza dell'organico, ha proceduto al ripescaggio della società Himera Termini Imerese secondo il criterio di squadra meglio classificata;
- visto che le società Otium Palermo e Audax Reggio Calabria avevano presentato entrambi domanda di ammissione al Campionato di Serie B femminile;
- esaminate le successive istanze pervenute dalle società Otium Palermo e Audax Reggio Calabria con cui richiedono, in deroga alle normative federali, di essere ammesse a partecipare al campionato regionale di Serie B femminile del Comitato Regionale Sicilia, prevedendo un ampliamento dell'organico a 18 squadre;
- considerato che la società Otium Palermo è un club che ha rappresentato negli anni la pallacanestro nazionale della città di Palermo, contribuendo alla diffusione del basket anche a livello maschile;
- considerato altresì che la società Audax Reggio Calabria, non disputandosi in Calabria il campionato regionale di Serie C femminile si vedrebbe preclusa la possibilità di svolgere attività femminile seniores;
- ritenuto opportuno accogliere le istanze delle società Otium Palermo e Audax Reggio Calabria per non disperdere, in un momento di crisi come l'attuale, il patrimonio sportivo femminile rappresentato dalle due società, fermo restando che per l'anno sportivo 2010/2011 l'organico del campionato dovrà essere ripristinato a 16 squadre;

DELIBERA

- autorizzare il Commissario Straordinario del Comitato Regionale Sicilia a valutare la possibilità di ampliare a 18 squadre il Campionato Regionale di B Femminile della Regione Sicilia, accogliendo le istanze di ammissione delle società Otium Palermo e Audax Reggio Calabria;
- Precisare che, per l'anno sportivo 2010/2011, l'organico del campionato regionale di Serie B femminile sarà composto da 16 squadre.

DELIBERA N.108

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 5, assunta dal Presidente Federale in data 27 luglio 2009, con la quale sono state approvate le date di svolgimento delle varie fasi dei campionati giovanili maschili e femminili;

considerate le osservazioni pervenute dal Responsabile Tecnico del Settore Squadre Nazionali Femminili in merito alla concomitanze della 2ª fase interregionale del Campionato U15 e della 3ª fase dei Campionati U19 e U17 femminile con i raduni delle nazionali giovanili femminili;

ravvisata pertanto la necessità di modificare le date precedentemente deliberate per quanto evidenziato nelle osservazioni di cui sopra;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

ratificare la delibera n.5, assunta dal Presidente Federale in data 27 luglio 2009, modificandone la parte relativa alle date di svolgimento delle varie fasi dei Campionati giovanili Femminili, come di seguito riportato;

ANNO SPORTIVO 2009/2010

Date di svolgimento delle varie fasi Campionati Giovanili FEMMINILI

Campionati	Fase Regionale	2ª Fase Interregionale	3ª Fase Nazionale
Under 19	A cura dei Comitati Regionali termine entro il 23-03-10 *	da Mer. 14-04-10 a Ven. 16-04-10	da Lun 17-05-10 a Ven. 21-05-10
Under 17	A cura dei Comitati Regionali termine entro il 18-04-10 *	da Mar. 04-05-10 a Gio. 06-05-10	da Ven. 28-05-10 a Mer. 02-06-10
Under 15	A cura dei Comitati Regionali termine entro il 02-05-10 *	da Ven. 04-06-10 a Dom. 06-06-10	da Lun. 28-06-10 a Dom. 04-07-10
Under 14 Reg.le	A cura dei Comitati Regionali	-----	-----
Under 13 Reg.le	A cura dei Comitati Regionali	-----	-----
3 contro 3	31-01-2010	28-03-2010	da Sab. 22 a Dom. 23-05-2010

*data entro la quale i Comitati Regionali devono, improrogabilmente, terminare la fase regionale.

Eventuali gare di spareggio
(per l'ammissione alla fase Interregionale)

Campionato

Under 17	Mar. 27-04-2010
Under 15	Dom. 16-05-2010

DELIBERA N.109

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare gli art. 81 e 89 del Regolamento organico federale;
- esaminata la proposta del Presidente del Settore Giovanile Minibasket e Scuola di aumentare la rappresentatività territoriale del Consiglio direttivo del settore minibasket;
- considerato che il Sig. Antonio Fantauzzi è stato responsabile regionale minibasket del Comitato FIP Lazio;
- acquisita per vie brevi, la disponibilità del suddetto Sig. Antonio Fantauzzi a far parte del suddetto Consiglio direttivo;
- condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di nominare il Sig. Antonio Fantauzzi componente del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket.

DELIBERA N.110

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il comunicato ufficiale n.943 del 20 maggio 2009, contenente le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società sportive non professionistiche;
- considerato che il recente sisma che ha colpito, in particolare, la provincia di L'Aquila ha causato gravi problemi alla prosecuzione dell'attività svolta dai centri minibasket aquilani;
- esaminata la proposta del Presidente del Settore Giovanile Minibasket e Scuola, di esentare i centri minibasket della Provincia di L'Aquila dal pagamento, per l'a.s. 2009-2010, dei contributi di adesione e di iscrizione dei bambini che loro spetterebbero per facilitare la ripresa della loro attività sportiva;
- condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di esentare i centri minibasket della Provincia di L'Aquila dal pagamento dei contributi di adesione e di iscrizione dei bambini che loro spetterebbero nel corrente a.s. 2009- 2010.

DELIBERA N.111

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'articolo 15 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

considerata la proposta del Vicepresidente Vicario, dott. Gaetano Laguardia, volta a nominare quale Allenatore Benemerito l'allenatore Roberto Castellano per la validità delle opere prestate a favore dello sviluppo e dell'immagine della pallacanestro;

preso atto che nulla osta per il Presidente del Comitato Nazionale Allenatori, Ing. Giovanni Piccin;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere al sig. Roberto Castellano la qualifica di Allenatore Benemerito, in deroga all'art.15 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori.

DELIBERA N.112

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.8, assunta dal Presidente Federale in data 28 luglio 2009, con la quale è stata modificata parzialmente la delibera presidenziale n.51 del 30 giugno 2009, limitatamente alla composizione della Commissione Tesseramento e della Commissione Vertenze Arbitrali:

COMMISSIONE TESSERAMENTO

PRESIDENTE	Cesare PERSICHELLI
COMPONENTI	Sabino RASCIO
	Francesco NOVARINA
	Elisabetta PINTO
	Leopoldo LEONI
COMPONENTI SUPPLEMENTI	Giuseppe LA FORGIA
SEGRETARIO	Margherita COSTA

COMMISSIONE VERTENZE ARBITRALI

PRESIDENTE	Luigi PANNARALE
COMPONENTI	Antonio BARATTA
	Carlo SPILLARE
	Sergio GHERARDELLI
	Ivan LAGUARDIA
COMPONENTI SUPPLEMENTI	Paola DI VINCENZO
SEGRETARIO	Stefano MAURO

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.8, assunta dal Presidente Federale in data 28 luglio 2009.

DELIBERA N.113

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.9, assunta dal Presidente Federale in data 4 agosto 2009, con la quale sono stati nominati:

- il cons. Alessandro Tomassetti Procuratore aggiunto, assegnando allo stesso la funzione di Coordinatore dell'attività dei sostituti procuratori per l'area territoriale 1;
- il cons. Giovanni Tulumello Sostituto Procuratore, assegnando allo stesso le funzioni di Coordinatore dell'attività dei sostituti procuratori per l'area territoriale 2;
- i magistrati amministrativi Savio Picone, Ines Pisano, Pireluigi Russo e Giulio Veltri Sostituti Procuratori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.9, assunta dal Presidente Federale in data 4 agosto 2009.

DELIBERA N.114

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.67, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale sono stati nominati, per la stagione sportiva 2009/2010, i sigg.ri Gian Marco Riuscetti e Vincenzo Terranova componenti della Commissione Designazioni Arbitri per i campionati di Serie B Dilettanti e A2 Femminile ed i sigg.ri Fabrizio Duse ed Amedeo Di Francia Componenti della Commissione Designazioni Arbitri per i campionati nazionali di Serie C Dilettanti e B ecc. Femminile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.67, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.115

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.68, assunta dal Presidente Federale in data 11 agosto 2009, con la quale sono stati nominati, con effetto immediato, i sigg.ri Giancarlo Galimberti ed Umberto Porcari componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri;

segue: *Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)*

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.68, assunta dal Presidente Federale in data 11 agosto 2009.

DELIBERA N.116

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.71, assunta dal Presidente Federale in data 1° settembre 2009, con la quale è stato nominato, con effetto immediato e fino al termine della stagione sportiva 2010/2011, il sig. Antonio Malerba Componente della Commissione Designazioni Arbitri per le serie A Dil. e A1/F, in sostituzione del dimissionario sig. Enrico Pironi;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.71, assunta dal Presidente Federale in data 1° settembre 2009.

DELIBERA N.117

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009 e ratificata dal Consiglio Federale con provvedimento n.19 nella riunione del 17/18 luglio 2009, con la quale è stata nominata, tra le altre, la composizione della Procura Federale, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

presa in esame la nota del Procuratore Federale, avv. Roberto Alabiso, con cui rappresenta l'esigenza di nominare due sostituti procuratori per far fronte agli obblighi previsti dal Regolamento di Giustizia;

considerata la richiesta meritvole di accoglimento;

individuate negli avvocati Paolo Baghetti e Paolo Gazzilli le persone idonee a ricoprire tale incarico;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

DELIBERA

nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, gli avvocati Paolo Baghetti e Paolo Gazzilli Sostituti Procuratori federali.

DELIBERA N.118

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. n.309 del 10 maggio 2008 con la quale, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto Federale, è stata istituita la Commissione Impianti Sportivi;
- viste altresì le delibere consiliari nn.247 del 4 aprile 2009, 319 del 15 e 16 maggio 2009, 20 del 17 e 18 luglio 2009 con le quali sono stati nominati rispettivamente l'ing. Giovanni Piccin Presidente della Commissione Impianti Sportivi e gli architetti Giuseppe De Martino e Roberto Puliti componenti;
- ravvisata la necessità di procedere con la nomina di un ulteriore componente;
- sentita la relazione del Consigliere Federale Mario Di Marco con cui propone di nominare l'architetto Vincenzo Di Pasquale componente della Commissione Impianti Sportivi, con particolare riguardo alle problematiche afferenti alle società partecipanti ai campionati femminili;
- visto il curriculum vitae dell'architetto Vincenzo Di Pasquale;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;
- sentito il parere favorevole espresso dal Presidente della Commissione Impianti Sportivi, ing. Giovanni Piccin;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

nominare, con effetto immediato e fino al termine della stagione sportiva 2010/2011, l'architetto Vincenzo Di Pasquale quale componente della Commissione Impianti Sportivi.

DELIBERA N.119

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.25, assunta nella riunione del 17 e 18 luglio 2009, con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento del premio "Italia Basket Hall of Fame";
- ravvisata la necessità di modificare ulteriormente l'articolo 5 del predetto regolamento, portando a sette il numero dei componenti della Commissione degli Onori;
- ritenuto di dover procedere alla nomina del Presidente e dei componenti della predetta Commissione;

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

individuati nei signori Alessandro Gamba, Aldo Albanesi, Valerio Bianchini, Liliana Mabel Bocchi, Antonio Cappellari, Massimo Carboni, Cino Marchese e Dan Peterson le persone idonee a ricoprire tale incarico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto immediato, l'articolo 5 del regolamento del premio "Italia Basket Hall of Fame", come di seguito riportato:

Art. 5 -Commissione degli Onori (Delibera n.244 C.F. 9-10/02/2008 - Delibera n.25 C.F. 17-18/07/2009 - Delibera n.XXX C.F. 26/09/2009)

La Commissione degli Onori è composta da un Presidente, da ~~sei~~ **sette** Componenti e da un Segretario.

La Commissione degli Onori è nominata con delibera del Consiglio Federale e si riunisce almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 ottobre.

La Commissione degli Onori resta in carica per l'intero quadriennio olimpico.

La Commissione degli Onori valuta le proposte di nomina pervenute e ritenute idonee dalla Segreteria dalla Commissione di Eleggibilità e, a suo insindacabile giudizio, comunica al Consiglio Federale, i nominativi dei premiati.

Per le categorie di cui agli articoli 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, la Commissione degli Onori non potrà proporre al Consiglio Federale nominativi diversi rispetto a quelli ritenuti idonei dalla Commissione di Eleggibilità.

La Commissione degli Onori invece, proporrà autonomamente al Consiglio Federale i nominativi dei personaggi ritenuti meritevoli di ricevere il premio alla Memoria, previsto all'articolo 3/e.

Il Consiglio Federale provvederà, nella sua prima riunione utile, alla relativa delibera comprendente oltre ai nominativi dei premiati, anche la sede e la data della cerimonia ufficiale di premiazione.

- nominare, con effetto immediato e fino al termine della stagione sportiva 2010/2011, la seguente composizione della Commissione degli Onori:

PRESIDENTE	Alessandro GAMBÀ
COMPONENTI	Aldo ALBANESI
	Valerio BIANCHINI
	Liliana Mabel BOCCHI
	Antonio CAPPELLARI
	Massimo CARBONI
	Cino MARCHESE
	Dan PETERSON
SEGRETARIO	Massimo BLASETTI

DELIBERA N.120

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.1, assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2009, con la quale è stato destituito il sig. Fausto Audone dall'incarico di Presidente del Comitato Provinciale Vercelli, nominando contestualmente quale Commissario Straordinario del medesimo Comitato il sig. Giorgio Bassignana;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.1, assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2009.

DELIBERA N.121

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.2, assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2009, con la quale sono stati confermati, sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, i componenti degli uffici gare e designazioni, della Commissione Giudicante nonché il Giudice Sportivo Regionale ed il suo sostituto del Comitato Regionale Sicilia;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.2, assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2009.

DELIBERA N.122

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.10, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata prorogata per ulteriori 90 giorni, la gestione commissariale del Comitato Regionale FIP Sicilia, confermando l'incarico di Commissario Straordinario all'Avv. Salvatore Dimartino, al fine di provvedere all'ordinaria corrente amministrazione, nonché di far convocare e far svolgere entro tale termine, l'Assemblea federale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.10, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.123

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali e Provinciali per la composizione degli Uffici Tecnici per il biennio Sportivo 2009-2011;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;

ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali e Provinciali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare o modificare i Componenti gli Uffici Tecnici dei Comitati Territoriali per il biennio sportivo 2009/2011, come di seguito elencati:

➤ **COMITATO REGIONALE CALABRIA**

UFFICIO DESIGNAZIONI

Componenti: Filippo Coppola **in sostituzione** di Michele Stellato
Giovanni Simone **in sostituzione** di Antonio Ramondini

➤ **COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Ennio Cian
Componenti: Concetta Garano – Paolo Biasato

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paolo Sissot
Componenti: Paolo Cherbaucich – Giulio Saule – Valentina Caramori – Concetta Garano

➤ **COMITATO REGIONALE LIGURIA**

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paolo Gatti
Componenti: Arturo Tonghini – Giulio Ravedati

➤ **COMITATO PROVINCIALE ASCOLI PICENO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Chiara Marzan
Componenti: Marzetti Fernando

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Marco Pierantozzi
Componenti: Marco Vittori

➤ **COMITATO PROVINCIALE SASSARI**

UFFICIO GARE

Responsabile: Fulvia Macciotta
Componenti: Antonio Tedde

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Fabrizio Cucchi
Componenti: Marco D'Amato

➤ **COMITATO PROVINCIALE VERONA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Lorenzo Maggioni
Componenti: Enrico Beghini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alessandro Vanoni
Componenti: Alessandro Bartolazzi – Paolo Cappa

DELIBERA N.124

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali e Provinciali per la composizione degli Uffici di Giustizia per il Quadriennio Olimpico 2009-2012;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;

segue: *Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)*

ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali e Provinciali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti degli Uffici Giustizia Regionali e Provinciali con Ufficio Tecnico per il Quadriennio Olimpico 2009/2012, di seguito elencati:

➤ **ABRUZZO**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Maurizio Levante

Sostituto: Maria Croce

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Stefano Durante

Componenti: Claudio Croce – Mario Amicarelli – Franco Profeta – Luigi Fontebasso

➤ **CALABRIA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Andrea Michele Viola

Sostituto: Fabrizio Ruffo

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Angelo Iatì

Componenti: Maria Elena Giovannella – Fulvio Mancini – Angela Nicolò – Cesare Parisi

➤ **EMILIA ROMAGNA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Raffaele Soavi

Sostituto: Luca Labanti

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Massimo Righi

Componenti: Luigi Martelli – Stefano Galletti – Maurizio Ventura – Michele Draghetti

➤ **FRIULI VENEZIA GIULIA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Mario Braico

Sostituto: Gerardo Allegretto

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Raffaele Conte

Componenti: Claudio Baracetti – Mauro Gregari – Elisabetta Kraus – Paolo Rosada

➤ **LIGURIA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Enzo Benzi

Sostituto: Federica Repetto

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Antonio Mantovani

Componenti: Guido Poggi – Enrico Sala – Sandro Rogai – Massimo Ferrari

➤ **LOMBARDIA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo:

Sostituto:

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Pierantonio Gaia

Componenti: Mario Natale – Gianni Saibene – Carlo Gonfalonieri – Iliaria Ventura

➤ **PUGLIA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Filippo Luigi Fasano
Sostituto: Sonia Santangelo

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Domenico Caringella
Componenti: Angela Cistulli – Francesco Basile – Michele Fasano – Sofia Di Gioia

➤ **ASCOLI PICENO**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Alessandro Marzetti
Sostituto: Francesca Testella

➤ **CREMONA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Sostituto: Giuseppe Borelli

➤ **LATINA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Giovanni Lauretti
Sostituto: Franca Scugugia

➤ **MESSINA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Giuseppe Bottari
Sostituto: Cosimo Bacillari

➤ **PAVIA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Sostituto: Giovanni Perolfi

➤ **REGGIO EMILIA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Sostituto: Isabella Albertini

➤ **TREVISO**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Ulderigi Perbellini

➤ **VICENZA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Sostituto: Ferdinando Nardo

➤ **VERONA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Andrea Coronin

DELIBERA N.125

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista la richiesta del Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Sig. Giancarlo Galimberti con la quale ha inoltrato la proposta di assegnare la qualifica a Presidente Onorario a Gualberto Navoni per il Comitato Provinciale di Forlì e a Luigi Rinaldi per il Comitato Provinciale di Rimini;

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

<u>visti</u>	i verbali di Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali FIP di Forlì e Rimini dove veniva richiesto che ai Presidenti uscenti venisse riconosciuta la nomina a Presidente Onorario;
<u>ritenendo</u>	la richiesta un giusto riconoscimento per l'attività svolta in tantissimi anni di Presidenza nei Comitati Provinciali e di divulgazione della Pallacanestro in periferia;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;
<u>ritenuta</u>	la proposta formulata dal Presidente Regionale e dai Presidenti Provinciali meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di conferire al Sig. Gualberto Navoni la nomina a "Presidente Onorario" del Comitato Provinciale FIP di Forlì;
- di conferire al Sig. Luigi Rinaldi la nomina a "Presidente Onorario" del Comitato Provinciale FIP di Rimini.

DELIBERA N.126

Il Consiglio Federale

<u>visti</u>	lo Statuto e i regolamenti Federali, e in particolare l'articolo 36, comma 5 e 6 dello Statuto;
<u>vista</u>	la delibera n. 1 assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2009, con la quale veniva destituito il Sig. Fausto Adone dall'incarico di Presidente del Comitato Provinciale di Vercelli e veniva nominato Commissario Straordinario il Sig. Giorgio Bassignana;
<u>considerato</u>	che nella Provincia di Vercelli risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;
<u>presa in esame</u>	la proposta del Comitato Regionale FIP Piemonte di nominare il Sig. Roberto CAVALLARO Delegato per la Provincia di Vercelli, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;
<u>sentito</u>	il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Dott. Gaetano Laguardia;
<u>considerata</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2009-2012, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, il Sig. Roberto CAVALLARO Delegato per la provincia di Vercelli.

DELIBERA N.127

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i regolamenti federali;
- vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale F.I.P. Como, Sig. Antonio Pini, in data 05 agosto 2009, di autorizzazione a stipulare un contratto di concessione con il Comune di Como relativo ad un locale da adibire come deposito, sito in Via S. Antonino, 4 - Como;
- preso atto della proposta del Comune di Como, di concessione a titolo oneroso ed esclusivo di un locale ad uso deposito presso la Circoscrizione 1, al costo di € 42,00 mensile per il periodo estivo e € 52,00 mensile per il periodo invernale;
- preso atto che il contratto decorre dalla data di sottoscrizione della concessione sino al 31 dicembre 2009, eventualmente rinnovabile;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Dott. Gaetano Laguardia;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di delegare il Presidente del Comitato Provinciale F.I.P. Como, Sig. Antonio Pini, a stipulare con il Comune di Como un contratto di concessione del locale sito in Via S. Antonino, 4 - Como da adibire come deposito, con canone mensile di € 42,00 per il periodo estivo e € 52,00 per il periodo invernale, con scadenza il 31 dicembre 2009, eventualmente rinnovabile.

DELIBERA N.128

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Ascoli Piceno, Sig. Giuseppe Fusco, per il trasferimento della sede dal primo ottobre 2009 in Via Francesco Gentili, 18 Porto San Giorgio e per l'autorizzazione alla firma del contratto di locazione, per la durata di sei anni, con la Società Operaia di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi", di una unità immobiliare da utilizzare quale sede per il Comitato, al costo annuale di € 2.640,00;
- preso atto della necessità di trasferire il Comitato per la non completa disponibilità dell'attuale sede di Via S. Vittoria n. 5 presso il Palasport;
- sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Dott. Gaetano Laguardia;
- ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Ascoli Piceno, Sig. Giuseppe Fusco, Funzionario Delegato a trasferire la sede del Comitato da Via S. Vittoria, 5 presso il Palasport a Via Francesco Gentili, 18 Porto San Giorgio e successivamente alla stipula del contratto di locazione, di una unità immobiliare da utilizzare quale sede per il Comitato stesso al costo annuale di € 2.640,00, inclusi i consumi di acqua, riscaldamento, energia elettrica e condominio ad esclusione delle utenze telefoniche.

DELIBERA N.129

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di trasferire provvisoriamente la Sede del Comitato Provinciale de L'Aquila da L'Aquila a Sulmona;
- vista la comunicazione del Delegato del Comitato Provinciale de L'Aquila Sig.ra Cristiana Sardellone in data 14 settembre 2009 con la quale richiede la possibilità di trasferire provvisoriamente la Sede del Comitato presso la Sua abitazione in Corso Ovidio 52 a Sulmona;
- preso atto dell'inagibilità della Sede del Comitato Provinciale FIP de L'Aquila causa terremoto verificatosi nello scorso mese di aprile;
- sentito il parere positivo del Presidente del S.O.T. Sig. Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di autorizzare il Delegato del Comitato Provinciale FIP de L'Aquila, Sig.ra Cristiana Sardellone, a trasferire temporaneamente la Sede del Comitato presso la sua abitazione messa a disposizione a titolo gratuito in Corso Ovidio 52 Sulmona sino a quando la Protezione Civile non consentirà il rientro nella Sede de L'Aquila a Via Montorio al Vomano.

DELIBERA N.130

Il Consiglio Federale,

- visti Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;
- vista la delibera n. 273 del 23/24 marzo 2007, con la quale è stato introdotto il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per tutte le categorie di allenatori;
- vista la delibera n. 216 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato stabilito che il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio dovesse avere cadenza biennale;
- vista la delibera n. 64 del 6 novembre 2008, con la quale si sospendeva l'obbligo di aggiornamento per gli allenatori che esercitano l'attività all'estero;
- vista la delibera n. 33 del 17/18 luglio 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni di chiusura del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per il biennio 2007/2009;
- preso atto della proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2009-2010;
- ascoltata la relazione del Presidente CNA, Ing. Giovanni Piccin;
- ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2009–2010:

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO

1. PREMESSA

A conclusione della fase sperimentale del PAO, sulla base delle risultanze emerse nei due anni in cui il progetto è stato sviluppato su tutto il territorio, si ritiene opportuno passare ad una strutturazione che possa meglio rispondere alle esigenze degli allenatori di ogni livello.

A tale scopo i progetti che saranno avviati si svilupperanno in un'ottica legata alle peculiarità del territorio, con una maggiore responsabilizzazione delle strutture periferiche, oggi troppo relegate ad un ruolo prettamente amministrativo.

Si ribadisce come l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori debba svolgersi attraverso un reale percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA ritiene quindi di dar seguito alla formazione di base, attuata tramite i corsi già in essere, attivando una procedura attraverso la quale, con periodiche occasioni di confronto e di approfondimento, si offra agli allenatori un aggiornamento di qualità.

2. OBIETTIVI

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO)** ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, riconoscendo percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (es. Università, Federazioni di altri paesi) ed eventuali apprendimenti realizzati, come allenatori, nella pratica sul campo.

4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA

Il CNA ha il compito di:

- identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;
- definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
- definire i criteri di attribuzione dei crediti;
- definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
- valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività;

5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi, scegliendo la tipologia (singole riunioni, clinic provinciali, regionali), la durata, gli argomenti, i relatori, ecc...;

In particolare spetta alla Commissione Regionale Allenatori il compito di trasmettere al CNA tutte le richieste di attribuzione di crediti, sia le proprie, sia quelle delle Commissioni Provinciali e sia quelle che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

6. DURATA DEL PAO

Il periodo in cui ogni allenatore deve raggiungere i crediti stabiliti è di una stagione sportiva.

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: **6**

allenatore di base: **6**

allenatore: **5**

allenatore nazionale: **5**

preparatore fisico: **5**

8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI

Il mancato accumulo dei crediti di cui al punto 7. non consentirà di acquisire la tessera gare per la stagione successiva.

Il recupero dei crediti mancanti potrà avvenire nella stagione sportiva seguente alla stagione in questione; in tal modo si potrà riacquisire il diritto alla tessera gare per la stagione seguente.

Esempio: un "allenatore nazionale" acquisisce 3 crediti nella stagione 2009-2010 e di conseguenza non ottiene la tessera gare per la stagione 2010-2011; nel corso della stessa dovrà conseguire, oltre a quelli previsti nella stagione 2010-2011, i 2 crediti mancanti della stagione 2009-2010, riacquisendo in tal modo il diritto alla tessera gare per la stagione 2011-2012.

Agli allenatori, ai quali mancasse soltanto n.1 credito per completare il percorso di aggiornamento, viene data la possibilità di recuperarlo entro il 30 settembre 2010 e poter comunque accedere al rinnovo della tessera gara non prima del 1° novembre 2010.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte al Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso.

9. CATEGORIE ESENTATE

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;
- allenatori in grado di dimostrare che hanno svolto attività in maniera continuativa, con rinnovo annuale, per almeno trenta anni;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 – Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008).

10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO

Riunione provinciale:

- organizzata dalla Commissione Provinciale Allenatori oppure patrocinata dalla Commissione Provinciale Allenatori;
- qualifica minima del relatore: allenatore, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della lezione: 60';

Clinic provinciale:

- organizzato dalla Commissione Provinciale Allenatori oppure patrocinato dalla Commissione Provinciale Allenatori;
- qualifica minima dei relatori: allenatore, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: due;

Riunione regionale

- organizzata dalla Commissione Regionale allenatori oppure patrocinata dalla Commissione Regionale Allenatori;
- qualifica minima del relatore allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della lezione: 60';
- obbligo di produzione DVD da far pervenire al CNA entro 30 giorni dall'evento;

Clinic regionale:

- organizzato dalla Commissione Regionale Allenatori oppure patrocinato dalla Commissione Regionale Allenatori

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze
- durata minima della singola lezione: 60'
- numero minimo di lezioni: due
- obbligo di produzione DVD da far pervenire al CNA entro 30 giorni dall'evento

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal responsabile della struttura periferica CNA presente all'incontro o suo delegato, attraverso appositi moduli su cui saranno indicati:

- data, orario e luogo di svolgimento;
- contenuto;
- relatore;
- durata dell'incontro;
- crediti acquisiti.

Una copia così compilata e controfirmata sarà consegnata al partecipante.

Il responsabile della struttura periferica CNA interessata provvederà, inoltre, attraverso l'apposita procedura informatica (AMICO) ad inserire l'elenco completo dei partecipanti e le altre informazioni richieste, entro 7 giorni dalla data di svolgimento dell'incontro.

Sarà cura delle Commissioni Regionali Allenatori verificare che l'attribuzione dei crediti rispetti le relative indicazioni e che non vengano attribuiti ulteriori crediti, nel caso di allenatori che partecipino a più eventi di aggiornamento territoriale, tenuti dallo stesso relatore e di identico contenuto.

Clinic Nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa);

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato.

I requisiti per l'identificazione dell'evento (riunione o clinic) sono da intendersi minimi ma non vincolanti. Ad esempio: nulla osta che una riunione provinciale possa essere tenuta da un allenatore nazionale, elemento questo che potrà essere valutato per assegnare ulteriori crediti all'evento, come di seguito illustrato.

11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI

- **Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore;**

Gli allenatori che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire crediti.

Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed in che misura.

Gli allenatori interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di allenatore all'attività del PQN e di Azzurrina**

Gli allenatori che fanno parte del PQN (under 15) e di Azzurrina, in maniera continuativa, potranno acquisire crediti.

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'impegno.

• **Partecipazione alle riunioni degli arbitri**

Gli allenatori che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.

• **Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento**

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento.

• **Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione**

Gli allenatori che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

12. VALORE DEI CREDITI

Ad ogni evento saranno assegnati crediti in base alla tipologia dello stesso, con la medesima modalità di cui all'aggiornamento precedente, per cui:

riunione provinciale = **0.5**

clinic provinciale = **1**

riunione regionale = **1.5**

clinic regionale = **2**

clinic nazionale = **3**

il CNA potrà assegnare a tali eventi ulteriori crediti, in conseguenza di una più completa valutazione, che tenga conto di alcuni parametri quali:

- durata dell'evento (ad esempio numero di lezioni e durata delle stesse);
- strutture a disposizione;
- argomento (ad esempio argomento legato alla preparazione fisica ed alla metodologia dell'insegnamento 1 credito in più rispetto ad argomenti tecnici);
- servizi forniti (distribuzione materiale didattico, ecc...);

Non vi sono obblighi rispetto al numero degli eventi da organizzare, ai contenuti delle riunioni, alla scelta dei relatori, ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa città).

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le richieste dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione estivi del CNA non danno diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.2 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione a n.2 eventi in qualità di relatore e ad n.1 evento in qualità di uditore per aver assolto al proprio aggiornamento.

Agli allenatori che nel biennio di aggiornamento 2007-2009 abbiano accumulato almeno n.4 crediti oltre ai minimi previsti, viene concesso un bonus pari a n.1 credito.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di settembre 2010 e concederà n. 3 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

13. PROGRAMMA TECNICO

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento saranno scelti liberamente dall'ente che organizza, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio.

Sarà comunque opportuno che gli argomenti riguardino sia l'aspetto tecnico/tattico, sia altri aspetti (ad esempio preparazione fisica, metodologia dell'insegnamento, psicologia, alimentazione) che attengono al gioco della pallacanestro ed al suo insegnamento.

Il CNA valuterà l'argomento ed assegnerà i crediti anche in funzione dello stesso.

14. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2009-2010 entro la data del 15 giugno 2010. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

15. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO

Se l'aggiornamento è organizzato dalle strutture periferiche del CNA, l'evento dovrà essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, per un importo massimo a partecipante non superiore a € 20,00 per ogni singolo evento.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore;
- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: minimo 90 minuti;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

16. CASISTICA PARTICOLARE

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell'anno in corso.

DELIBERA N.131

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.6, assunta dal Presidente Federale in data 28 luglio 2009, con la quale la Federazione si è costituita nel procedimento promosso innanzi al TAR del Lazio dalla Lega Pall. Serie A avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio Federale in data 19/20 settembre 2008;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.6, assunta dal Presidente Federale in data 28 luglio 2009.

DELIBERA N.132

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.7, assunta dal Presidente Federale in data 28 luglio 2009, con la quale è stato revocato lo stato di morosità della società Olimpia Basket Comiso per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Zappacosta Matteo/ ASD Olimpia Basket Comiso e Domenicucci Elvio/ ASD Olimpia Basket Comiso;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.7, assunta dal Presidente Federale in data 28 luglio 2009.

DELIBERA N.133

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'atto di citazione presso il Tribunale di Patti– sez. distaccata di Sant'Agata di Militello notificato alla Federazione Italiana Pallacanestro da parte dei sig. Zito Vincenzo Antonino in qualità di genitore esercitante la potestà genitoriale del tesserato Zito Agostino con richieste risarcitorie a seguito di infortunio;
- considerato che è opportuno che la FIP si costituisca dinnanzi al Tribunale di Patti– sez. distaccata di Sant'Agata di Militello;
- acquisita la disponibilità degli Avv.ti Guido Valori e, anche in qualità di domiciliatario, dell'Avv. Giovanni Russo del Foro di Messina ad assumere l'incarico di assistenza e difesa della FIP nel ridetto giudizio;

DELIBERA

- costituirsi nel procedimento in premessa promosso contro la FIP innanzi al Tribunale di Patti – sez. distaccata di Sant'Agata di Militello da parte dei sig. Zito Vincenzo Antonino in qualità di genitore esercitante la potestà genitoriale del tesserato Zito Agostino.
- affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro agli Avv.ti Guido Valori e Giovanni Russo unitamente e disgiuntamente. Tribunale di Patti – sez. distaccata di Sant'Agata di Militello notificato alla Federazione Italiana Pallacanestro da parte dei sig. Zito Vincenzo Antonino in qualità di genitore esercitante la potestà genitoriale del tesserato Zito Agostino con richieste risarcitorie a seguito di infortunio.

DELIBERA N.134

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n.38 assunta nella riunione del 17-18 luglio 2009 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Juventus Basket Pontedera per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Voltan Michela/ Juventus Basket Pontedera;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- Accertato che la società non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

- Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.135

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società AS.Dil. Atletico Borgo Sacco Rovereto in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Martinelli Giorgio/ AS Dil.Atlético Borgo Sacco Rovereto;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società AS Dil.Atlético Borgo Sacco Rovereto fissando il termine del 28.10.09 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Martinelli Giorgio/ AS Dil.Atlético Borgo Sacco Rovereto;
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011.

DELIBERA N.136

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n. 262 del 4.04.09 con la quale la società Asd Basket Penne veniva autorizzata ad impugnare il lodo Zappacosta Mauro/ Asd Basket Penne innanzi all'Autorità Giudiziaria secondo quanto disposto dall'art.115 del Regolamento di Giustizia

preso atto che la società, ha provveduto ad inoltrare alla FIP prova dell'avvenuta pagamento in favore del Sig. Zappacosta delle somme così come disposte nel lodo;

considerato che in virtù dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi discendenti dal sopraccitato lodo vadano revocati o gli effetti legati all'esecutività del lodo. previsti dai Regolamenti Federali a carico della società inadempiente;

DELIBERA

- confermare l'autorizzare la società ASD Basket Penne ad impugnare il lodo relativo alla controversia Zappacosta Mauro/ Asd Basket Penne innanzi all'autorità giudiziaria;
- prendere atto che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi discendenti dal lodo Zappacosta Mauro/ ASD Basket Penne e che pertanto non si applicano gli effetti della esecutività del lodo previsti dai Regolamenti Federali a carico della società inadempiente.

DELIBERA N.137

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali

vista l'istanza del tesserato sig. Fabrizio Perocco, con la quale richiede lo stesso richiede l'autorizzazione alla liberatoria dalla clausola compromissoria per i fatti riportati nell'allegata nota nella quale si evince che l'istante lamenti come il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara n.3661 del campionato di serie C regionale tra ASD Big e Basket San Vendemiano sia stato adottato su presupposti dallo stesso ritenuti inveritieri;

rilevato altresì che quanto rappresentato dall'istante è questione di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva e che avverso i provvedimenti pronunciati dal Giudice Sportivo Regionale non è stato proposto alcun ricorso agli organi di giustizia regionali e che sono definitivi;

DELIBERA

respingere la istanza di autorizzazione rivolta al Consiglio Federale dal tesserato Sig Fabrizio Perocco.

DELIBERA N.138

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il ricorso innanzi alla Alta Corte di Giustizia Sportiva proposto dalla società Pallacanestro Roseto 1946 contro la FIP;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI;

ritenuto opportuno affidare l'incarico di assistenza e difesa per il procedimento arbitrale allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A.Vaccaro ;

DELIBERA

costituirsi nel procedimento in premessa promosso dalla società Pallacanestro Roseto 1946 contro la FIP innanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva affidando l'incarico di assistenza e difesa agli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A.Vaccaro

DELIBERA N.139

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali deliberati dal CONI;

visti in particolare gli articoli 55 e 56 dello Statuto Federale;

considerato che la precedente convenzione non ha più effetto tra le parti a far data dal 30 giugno 2009;

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

- ritenuto opportuno trovare un'intesa al fine di sottoscrivere una nuova convenzione con la quale definire gli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali e del CONI;
- vista la bozza di convenzione avanzata dalla Segreteria Generale sulla base delle intese raggiunte tra le rappresentanze della Lega Serie A e della Federazione in occasione degli incontri avvenuti;
- considerato l'intervento del Presidente della Lega Serie A con il quale esprime parere favorevole ai principi espressi in sede di riunione, ritenendoli essenziali per elaborare il testo definitivo della convenzione tra la Lega Serie A e la Federazione da definire nei dettagli formali d'intesa tra le rispettive presidenze;

DELIBERA

di approvare i principi generale espressi nella BOZZA di convenzione presentata in sede di consiglio, che si allega alla presente delibera e ne forma parte integrante e sostanziale.

di dare mandato al Presidente Federale per definire gli aspetti formali, d'intesa con il Presidente della Lega Serie A e successivamente sottoscrivere la convenzione.

DELIBERA N.140

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerato il comma 21 dell'art. 24 del nuovo Regolamento Esecutivo – settore professionistico;
- ravvisato l'obbligo di fissare la misura dei parametri di riferimento per i controlli economici finanziari per la stagione sportiva 2009/2010, in applicazione al sopracitato articolo;
- esaminata la proposta presentata in merito dalla Com.Te.C.;
- ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
- sentite le leghe professionistiche

DELIBERA

di fissare, per la stagione sportiva 2009/2010, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del R.E. – settore professionistico i parametri Ricavi/Indebitamento/ Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali nella seguente misura:

- 30 settembre 2009
R/I pari a 2,0 ; P/D pari a 0,50; IND/PN non superiore a 4
- 31 dicembre 2009
R/I pari a 2,0 ; P/D pari a 0,50; IND/PN non superiore a 4
- 31 marzo 2010
R/I pari a 2,0 ; P/D pari a 0,50; IND/PN non superiore a 4
- 30 giugno 2010
R/I pari a 2,0 ; P/D pari a 0,50; IND/PN non superiore a 4

Si precisa comunque che:

- l'indebitamento complessivo alle sopra citate date di riferimento, non dovrà comunque essere superiore del 10% rispetto a quella esposto alla data del 30 giugno 2009, salvo quanto previsto all'articolo 24 comma 14 del Regolamento Esecutivo- settore prof.;
- Il calcolo di eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato per le società :
 - che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00 per Serie A ed Euro 350.000 per Legadue
 - Che presentano, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, un parametro R/I superiore a 10.
- per le Società che nella stagione sportiva **2008/2009** hanno disputato un campionato non professionistico ed erano costituite in forma dilettantistica, ai fini del calcolo del parametro, utilizzeranno i ricavi di competenza del periodo aumentati del 20% e l'indebitamento risultante alle varie scadenze trimestrali.

DELIBERA N.141

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che i fatti emersi a carico dei Sigg.ri Alessandro Campera, Giovanni Battista Montella e Giovanni Garibotti in esito alle indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria e dagli Organi di Giustizia Sportiva profilano estremi di responsabilità a carico dei predetti per i danni patiti e patendi dalla FIP sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale per ottenere il risarcimento dei quali la FIP intende intraprendere ogni azione a propria tutela dinnanzi all'Autorità Giudiziaria;

ritenuto di affidare allo Studio Valori, nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A.Vaccaro di individuare le procedure da incardinare sia in sede civile che in sede penale;

DELIBERA

affidare l'assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A.Vaccaro per tutte le azioni che si intendessero incardinare sia in sede civile che in sede penale nei confronti dei signori Alessandro Campera, Giovanni Battista Montella e Giovanni Garibotti.

DELIBERA N.142

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.3, assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2009, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede richiesto dalla società A.D. N.B.A. New BK Albissole da Celli Ligure a Genova ed autorizzato altresì il cambio di denominazione sociale in AD NBA New BK A-Zena;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.3, assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2009.

DELIBERA N.143

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.4, assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Sporting Club Torregreco ASD con la società A.Pol. Mizar, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.4, assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2009.

DELIBERA N.144

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.11, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società ASD Fortitudo Teramo ad essere satellite della società Teramo Basket srl;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.11, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.145

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.12, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata AD Scuola Basket Drazen ad essere satellite della società ASD Family Basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.12, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.146

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.13, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società ASD Basket Rosa S. Lazzaro Bologna ad essere satellite della società Libertas Basket Bologna A.Dil.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.13, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.147

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.14, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società Vis 2008 A.S.Dil. ad essere satellite della società ASD Marco Marchetti Basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.14, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.148

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.15, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società Basket 95 Faenza ad essere satellite della società ASD Pall. Faenza;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.15, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.149

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.16, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società Pol. Excelsior 2000 ad essere satellite della società ASD Smit Roma Centro;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.16, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.150

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.17, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società USD San Raffaele Basket ad essere satellite della società ASD Virtus Viterbo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.17, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.151

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti;

esaminata la delibera n.18, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società A.Dil. Team ABC Cantù ad essere satellite della società Pall. Cantù SpA;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.18, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.152

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.19, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società Scuola Basket Treviglio ad essere satellite della società Blu Basket 1971 ssdil arl;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.19, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.153

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.20, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società Pol. Desenzanese ASD ad essere satellite della società Albino Basket ASD;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.20, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.154

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.21, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società Basket School Fabriano A.S.Dil. ad essere satellite della società A.Dil. Spider Basket Fabriano;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.21, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.155

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.22, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società A.S.C. Savigliano Bk Dil. ad essere satellite della società Amatori Basket Savigliano ASD;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.22, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.156

Il Consiglio Federale,

visiti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.23, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società AS Dil. Cestistica Biella ad essere satellite della società Pall. Biella S.p.A.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.23, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.157

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.24, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società Moncalieri Bkball School ssdrl ad essere satellite della società Pall. Moncalieri;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.24, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.158

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.25, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società A.Dil. Fenix Basket ad essere satellite della società ASD Torino Basket Club;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.25, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.159

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.26, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società A.Pol.Nuova Olimpia ad essere satellite della società A.S. Basket Trinitapoli;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.26, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.160

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.27, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società Montebelluna BK AD ad essere satellite della società ASD Nuova Pall. Montebelluna;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.27, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.161

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.28, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società Valpolicella Basket ASD ad essere satellite della società AD Tobia Basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.28, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.162

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.29, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la società A.Dil. Pol.Rosà ad essere satellite della società Basket Bassano 1975 ssdr;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.29, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.163

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.30, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Spes Vis Pall. Imola ASD con la società ASD Nuova Virtus Bk Giallonero Imola, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.30, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.164

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.31, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Anzio Basket Club con la società ASD Nuova Vescia, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.31, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.165

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.32, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Pol.Dil.Pall. Albavilla con la società US Dil. Pall.88 Cantù, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.32, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.166

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.33, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società SS Paderno Dugnano con la società ASD Pall. ODB, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.33, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.167

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.34, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società A.Dil.Basket Club Cuneo con la società Granda Basketball, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.34, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.168

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.35, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Basket 2000 Nichelino ASD con la società ASD Dynamo Moncalieri, alle motivazioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.35, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.169

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.36, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Lettera 22 ASD con la società ASD Scuola Pall. Ivrea, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.36, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.170

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.37, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società ASD Basket Club Vercelli Rices con la società Pallacanestro Vercelli, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.37, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.171

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.38, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Basket Frogs Vercelli con la società ASD Old Blacks Vercelli, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.38, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.172

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.39, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società ASD Ginnastica Torino con la società Bull Torino ASD, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.39, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.173

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.40, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzata la fusione della società ASD Fortitudo Mesagne con la società ASD San Michele, alle condizioni specificate in delibera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.40, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.174

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.41, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stata autorizzato il trasferimento di sede della società Basket Team E.Battaglia AD da Cassolnovo (PV) a Mortara (PV);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.41, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.175

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.42, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società ASD Hurricanes da Aversa (CE) a Monte di Procida (NA);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.42, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.176

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.43, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società Bopers Basket Oltrepò Pavese da Castenaggio (PV) a Voghera (PV);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.43, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.177

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.44, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società Il Nuovo Avvenire ASD da Pace del Mela (ME) a Spadafora (ME);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.44, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.178

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.45, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società ASD Gagnano Basket da Gagnano (NA) a Reggio Calabria, autorizzando altresì il cambio di denominazione sociale in ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.45, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.179

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.46, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società Nuova Pol.Dil.S.Antimo da Cava de Tirreni (SA) a Castellammare di Stabia (NA), autorizzando altresì il cambio di denominazione sociale in ASD Nuova Pol. Stabia;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.46, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.180

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.47, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società ASD Centro Basket Desenzano da Desenzano del Garda (BS) a Bergamo, autorizzando altresì il cambio di denominazione sociale in A.S.Dil. Basket del Borgo-Bergamo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.47, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.181

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.48, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società ASD Basket Patti da Patti (ME) a Marsala (TP), autorizzando altresì il cambio di denominazione sociale in ASD Nuova Pall. Marsala;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.48, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.182

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.49, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società ASD Black Rossiglione da Rossiglione (GE) a Serravalle Scrivia (AL), autorizzando altresì il cambio di denominazione sociale in A.Dil. Black Basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.49, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.183

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.50, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da MC Basket Cosenza a C. Basket Cosenza ssd.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.50, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.184

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da A.D. Spes Pall. Rieti a ASD Rieti Basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.185

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.52, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da US Palestrina a A.D. Pallacanestro Palestrina;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.52, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.186

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.53, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da AS Faleria 2000 a AS Dil. Faleria 2000 Basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.53, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.187

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.54, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da Drink Team Basket A.Dil. a Penta Basket A.S.D.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.54, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.188

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.55, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da A.D. Bk Rosa S.Lazzaro Bologna a ASD Laboratorio Basket Rosa;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.55, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.189

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.56, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da US Dil. Stella Azzurra Femm. a U.S. Dil. Stella Azzurra Roma-Nord;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.56, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.190

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.57, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da A.Dil.S.T.S. Bk Sezze a A.Dil. S.T.S. Bkball Sezze- Comprensorio Lepino;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.57, assunte dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.191

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.58, assunta dal Presidente federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da CRAL Poste Milano a A.S.Dil. Falchi Milano;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.58, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.192

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.59, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da ASD Eridania a ASD Eridania Basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.59, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.193

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.60, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da Polisportiva Fiamma San Vito a ASD Pol. San Vito;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.60, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.194

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.61, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da Pol. Studentesca a Pol.Dil.Studentesca Licata 1971;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.61, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.195

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.62, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da CSTLD Basket Melilli a C.S.T.L.Dil.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.62, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.196

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.63, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da AD Follonica Basket G.Bonucci a AD Follonica Basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la deliberan .63, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.197

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.64, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da A.Grezzana Basket a AD Grizzly Lessinia Basketball;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.64, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.198

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.65, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato preso atto del cambio di assetto giuridico da ASD Pollino Basket Castrovillari a SD Castrovillari Basket srl;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.65, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.199

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.66, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009, con la quale è stato preso atto del cambio di assetto giuridico da ASD Venezia Giulia a Venezia Giulia Basket ssd arl;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.66, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2009.

DELIBERA N.200

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della nuova Società A.S.D. Hatria Basket (cod. FIP 5112), partecipante al Campionato Giovanile Maschile che intende diventare Società Satellite della A.S.D. Pall. Atri (cod. FIP 51824) partecipante al Campionato Regionale di Serie C Maschile;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la nuova Società A.S.D. Hatria Basket (cod. FIP 5112) ad essere satellite della Società A.S.D. Pall. Atri (cod. FIP 51824).

DELIBERA N.201

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.D. Fortitudo Basket Lamezia (cod. FIP 51279), partecipante al Campionato Regionale di Promozione Maschile che intende diventare Società Satellite della A.S.D. Basket Pianopoli (cod. FIP 51198) partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società AD Fortitudo Basket Lamezia (cod. FIP 51279) ad essere satellite della Società A.S.D. Basket Pianopoli (cod. FIP 51198).

DELIBERA N.202

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Scuola di Basket Viola (cod. FIP 47425), partecipante al Campionato Regionale di Promozione Maschile che intende diventare Società Satellite della A.S.D. Team Basket Viola Reggio C. (cod. FIP 7815) partecipante al Campionato Nazionale di Serie B Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Scuola di Basket Viola (cod. FIP 47425) ad essere satellite della Società A.S.D. Team Basket Viola Reggio C. (cod. FIP 7815).

DELIBERA N.203

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Korus Napoli (cod. FIP 51650), partecipante ai Campionati Giovanili Maschili che intende diventare Società Satellite della A.S.D. MB Cest. Napoli (cod. FIP 51142) partecipante al Campionato Regionale di Serie D;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Korus Napoli (cod. FIP 51650) ad essere satellite della Società A.S.D. MB Cest. Napoli (cod. FIP 51142).

DELIBERA N.204

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.D. Vis Basket S.Gennaro (cod. FIP 50374), partecipante al Campionato Giovanile Maschile U/19 che intende diventare Società Satellite della Folgore Basket Club Sarno A.S.D. (cod. FIP 51846) partecipante al Campionato Nazionale C Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.D. Vis Basket S.Gennaro (cod. FIP 50374) ad essere satellite della Società Folgore Basket Club Sarno A.S.D. (cod. FIP 51846).

DELIBERA N.205

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Benedetto 1964 (cod. FIP 35878), partecipante al Campionato Regionale di Promozione Maschile che intende diventare Società Satellite della A.S.D. Pall. Cento (cod. FIP 51520) partecipante al Campionato Regionale di Serie C;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Benedetto 1964 (cod. FIP 35878) ad essere satellite della Società A.S.D. Pall. Cento (cod. FIP 51520).

DELIBERA N.206

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società G.S.D. I Giullari del Castello (cod. FIP 45160), partecipante al Campionato Regionali di Serie B Femminile che intende diventare Società Satellite della A.S.Dil. Juvenilia (cod. FIP 35246) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2/F;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società G.S.D. I Giullari del Castello (cod. FIP 45160) ad essere satellite della Società A.S.Dil. Juvenilia (cod. FIP 35246).

DELIBERA N.207

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della nuova Società A.S.D. BaskeTrieste (cod. FIP 51832), partecipante ai Campionati Giovanili Maschili che intende diventare Società Satellite della Pall. Trieste 2004 srl dil (cod. FIP 50308) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A Dil;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. BaskeTrieste (cod. FIP 51832) ad essere satellite della Società Pall. Trieste 2004 srl dil (cod. FIP 50308).

DELIBERA N.208

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.Dil. Basket Terzo (cod. FIP 936), partecipante al Campionato Regionale di Promozione Maschile che intende diventare Società Satellite della A.Dil. Basket Cervianese (cod. FIP 411) partecipante al Campionato Regionale di Serie C;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.Dil. Basket Terzo (cod. FIP 936) ad essere satellite della Società A.Dil. Basket Cervianese (cod. FIP 411).

DELIBERA N.209

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.Dil Virtus Pall. Ferentino (cod. FIP 51800), partecipante al Campionato Giovanile Maschile che intende diventare Società Satellite della A.Dil. Basket Ferentino (cod. FIP 4473) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.Dil Virtus Pall. Ferentino (cod. FIP 51800) ad essere satellite della Società A.Dil. Basket Ferentino (cod. FIP 4473).

DELIBERA N.210

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.D. Pallacanestro Formello (cod. FIP 51488), partecipante al Campionato Giovanile Maschile che intende diventare Società Satellite della A.D. S.S. Lazio Basket (cod. FIP 51243) partecipante al Campionato Regionale di Serie D.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.D. Pallacanestro Formello (cod. FIP 51488) ad essere satellite della Società A.D. S.S. Lazio Basket (cod. FIP 51243).

DELIBERA N.211

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.Dil. Basket Venafro (cod. FIP 6304) partecipante al Campionato Regionale di Serie D che intende diventare Società Satellite della A.S.D. Dynamic Venafro (cod. FIP 51825) partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.Dil. Basket Venafro (cod. FIP 6304) ad essere satellite della Società A.S.D. Dynamic Venafro (cod. FIP 51825).

DELIBERA N.212

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società C.S. Paladonbosco ssdrl (cod. FIP 50662), partecipante al Campionato Regionale di Serie D che intende diventare Società Satellite della Red Basket (cod. FIP 34966) partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Dil;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società C.S. Paladonbosco ssdrl (cod. FIP 50662) ad essere satellite della Società Red Basket (cod. FIP 34966).

DELIBERA N.213

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della nuova Società A.S.Dil. Blu Orobica (cod. FIP 50000) partecipante al Campionato Giovanile Maschile che intende diventare Società Satellite della A.S.Dil. BK del Borgo-Bergamo (cod. FIP 16327) partecipante al Campionato Regionale di Serie C;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.Dil. Blu Orobica (cod. FIP 50000) ad essere satellite della Società A.S.Dil. BK del Borgo-Bergamo (cod. FIP 16327).

DELIBERA N.214

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della nuova Società A.S.D. Scuola Bk Valmadrera (cod.FIP 51856) partecipante al Campionato Giovanile Femminile che intende diventare Società Satellite della A.S.D. Starlight Valmadrera (cod.FIP 18173) partecipante al Campionato Nazionale di Serie BE/F;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Scuola Bk Valmadrera (cod. FIP 51856) ad essere satellite della Società A.S.D. Starlight Valmadrera (cod. FIP 18173).

DELIBERA N.215

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della nuova Società A.Dil. Pall.Ticino Free Time (cod. FIP 18316) partecipante al Campionato Regionale di Promozione Maschile che intende diventare Società Satellite della A.S.D. Virtus Gambolò (cod. FIP 28125) partecipante al Campionato Regionale di Serie C;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.Dil. Pall.Ticino Free Time (cod. FIP 18316) ad essere satellite della Società A.S.D. Virtus Gambolò (cod. FIP 28125).

DELIBERA N.216

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della nuova Società A.S.Dil. G.S. ooSan Martino (cod. FIP 51829) partecipante al Campionato Giovanile di U15/M che intende diventare Società Satellite della A.S.Dil. Virtus S. Agostino (cod. FIP 28124) partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Dil;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.Dil. G.S. San Martino (cod. FIP 51829) ad essere satellite della Società A.S.Dil. Virtus S. Agostino (cod. FIP 28124).

DELIBERA N.217

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della nuova Società A.S.D. Basket Girls (cod. FIP 51941) partecipante al Campionato Regionale B Femminile che intende diventare Società Satellite della A. Dil. Ancona Basket (cod. FIP 1535) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2/F;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Basket Girls (cod. FIP 51941) ad essere satellite della Società A. S.Dil. Ancona Basket (cod. FIP 1535).

DELIBERA N.218

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Stella Maris (cod. FIP 36303) partecipante al Campionato Regionale di Promozione Maschile che intende diventare Società Satellite della U.S. Loreto (cod. FIP 236) partecipante al Campionato Regionale di Serie C;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Stella Maris (cod. FIP 36303) ad essere satellite della Società U.S. Loreto (cod. FIP 236).

DELIBERA N.219

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Basket School '96 (cod. FIP 37964) partecipante al Campionato Giovanile Maschile che intende diventare Società della A.D. Nuova Pall. Mola (cod. FIP 2898) partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Dil;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Basket School '96 (cod. FIP 37964) ad essere satellite della Società A.D. Nuova Pall. Mola (cod. FIP 2898).

DELIBERA N.220

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.Dil. Pol. San Vito (cod. FIP 50770) partecipante al Campionato Regionale di Serie C che intende diventare Società della SSD Assi BK Ostuni arl (cod. FIP 12447) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A Dil;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.Dil. Pol. San Vito (cod. FIP 50770) ad essere satellite della Società ssd Assi BK Ostuni arl (cod. FIP 12447).

DELIBERA N.221

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Nuova Alius Pall. S.Severo (cod. FIP 51333) partecipante al Campionato Giovanile Maschile che intende diventare Società della SSD Basket S.Severo Srl (cod. FIP 51516) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A Dil;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società Nuova Alius Pall. S.Severo (cod. FIP 51333) ad essere satellite della Società SSD Basket S.Severo Srl (cod. FIP 51516).

DELIBERA N.222

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società G.S. San Paolo (cod. FIP 3217), partecipante al Campionato Giovanile Femminile che intende diventare Società Satellite della A.S.D. Mercede Basket Alghero (cod. FIP 36082) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società G.S. San Paolo (cod. FIP 3217) ad essere satellite della Società A.S.D. Mercede Basket Alghero (cod. FIP 36082).

DELIBERA N.223

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società AS Dinamo Basket 2000 (cod. FIP 39482), partecipante al Campionato Giovanile U/19 maschile che intende diventare Società Satellite della ASD Edera Basket Sassari (cod. FIP 4658) partecipante al Campionato Regionale di Serie C;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società AS Dinamo Basket 2000 (cod. FIP 39482) ad essere satellite della Società A.S.D. Edera Basket Sassari (cod. FIP 4658).

DELIBERA N.224

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.Dil. Pino Dragons Bk Firenze (cod. FIP 35117) partecipante al Campionato Regionale di Promozione Maschile e che intende diventare Società Satellite della A.S.Dil. Nuova Pall. Firenze (cod. FIP 554) partecipante al Campionato Nazionale di Serie B Dil;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società .S.Dil. Pino Dragons Bk Firenze (cod. FIP 35117) ad essere satellite della Società A.S.Dil. Nuova Pall. Firenze (cod. FIP 554).

DELIBERA N.225

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della nuova Società Basket Femminile Livorno A.S.D. (cod. FIP 51885) partecipante al Campionato Regionale di Serie C Femminile e che intende diventare Società Satellite della Woman Bkball Livorno SSD arl (cod. FIP 37513) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A1/F;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società Basket Femminile Livorno A.S.D. (cod. FIP 51885) ad essere satellite della Società Woman Bkball Livorno SSD arl (cod. FIP 37513).

DELIBERA N.226

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Play Basket A.D. (cod. FIP 51026) partecipante ai Campionati Giovanili Maschili e che intende diventare Società Satellite della A.Dil. Summano Basket (cod. FIP 50747) partecipante al Campionato Regionale di Serie D;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società Play Basket A.D. (cod. FIP 51026) ad essere satellite della Società A.S.D. A.Dil. Summano Basket (cod. FIP 50747).

DELIBERA N.227

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Happy Basket '07 Funo (cod.FIP. 51324) iscritta al Campionato Regionale di Prima Divisione Maschile in merito al trasferimento di sede e cambio denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 e 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.S.D. Happy Basket '07 Funo (cod.FIP. 51324) da **Argelato (BO)** a **Castel Maggiore (BO)** in Via Lirone 46 C/o Palazzetto e di svolgere l'attività presso il Palazzetto nello stesso indirizzo – Castel Maggiore (BO);
- di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Happy Basket '07 Funo** a **A.S.D. Progresso Happy Basket '07** (cod. FIP 51324).

DELIBERA N.228

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Alba Basket Latina (cod.FIP. 51819) iscritta al Campionato Regionale di Serie D in merito al trasferimento di sede e cambio denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt.136 e 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.S.D. Alba Basket Latina (cod.FIP. 51819) da **Latina** a **Monterotondo (RM)** in P.zza Indipendenza 2 e di svolgere l'attività presso l'impianto in Via Monviso – Monterotondo (RM);
- di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Alba Basket Latina** a **A.S.D. Alba Basket Monterotondo** (cod. FIP 51819).

DELIBERA N.229

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.D.Nuova Civita Pall. (cod.FIP. 50608) iscritta al Campionato Regionale di Serie D in merito al trasferimento di sede e cambio denominazione;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 e 141 R.O. comma 1] e 2];

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.D. Nuova Civita Pall. (cod.FIP. 50608) da **Civitacastellana (VT)** a **Broccostella (FR)** in Via Brocco Alta 2/A – C/o Forletta Giovanni e di svolgere l'attività presso il Pal.to dello Sport – Broccostella (FR)
- di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.D. Nuova Civita Pall.** a **A.S.D. Magic Basket Broccostella** (cod. FIP 50608).

DELIBERA N.230

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. Vigevano Basket (cod.FIP. 20614) iscritta al Campionato Regionale di Promozione Maschile in merito al trasferimento di sede e cambio denominazione;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 e 141 R.O. comma 1] e 2];

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.S. Vigevano Basket (cod.FIP. 20614) da **Vigevano (PV)** a **Lungavilla (PV)** in Via Umberto I 223 e di svolgere l'attività presso l'impianto della Polisportiva UPOL– sito nella Parrocchia S. Maria Assunta Lungavilla (PV).
- di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S. Vigevano Basket** a **A.S.D. Pall. U.P.O.L. Lungavilla** (cod. FIP 20614).

DELIBERA N.231

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società PGS Juvenilia A.S.D. (cod. FIP. 962) iscritta al Campionato Giov. Maschile in merito al trasferimento di sede e cambio denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 e 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società PGS Juvenilia A.S.D. (cod. FIP. 962) da **Schio (VI)** a **Thiene (VI)** in Via Campania 18 e di svolgere l'attività presso l'impianto "PalaVianelle"- Thiene(VI).
- di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **PGS Juvenilia A.S.D.** a **Juvenilia A.S.D. Thiene** (cod. FIP 962).

DELIBERA N.232

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Centro Ric. SS Annunziata (cod. FIP 22274) iscritta al Campionato Regionale di Promozione Maschile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Centro Ric. SS Annunziata** a **Annunziata Basket A.S.D.** (cod. FIP 22274).

DELIBERA N.233

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società PN Team 90 A.S.D. (cod. FIP 25584) iscritta al Campionato Regionale Femminile di Serie B in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **PN Team 90 A.S.D.** a **A.S.D. Sistema Rosa Pall.** (cod. FIP 25584).

DELIBERA N.234

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società Pol. Tarcento (cod.FIP 2385) iscritta al Campionato Regionale Maschile di Serie D in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Pol. Tarcento** a **A.S.D. Tarcento Basket** (cod. FIP 2385).

DELIBERA N.235

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società Basket Feletto (cod. FIP 5261) iscritta al Campionato Giovanile maschile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Basket Feletto** a **A.S.D. Pall. Feletto** (cod. FIP 5261).

DELIBERA N.236

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società Ernica Pall. Veroli (cod. FIP 28551) iscritta ai Campionati Regionale di Serie C in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Ernica Pall. Veroli** a **A.D. Ernica Sport e Società** (cod. FIP 28551).

DELIBERA N.237

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società A.S.Algarve (cod. FIP 26582) iscritta al Campionato Regionale di Promozione Maschile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S. Algarve** a **A.S.Dil. Algarve Roma Torrino** (cod. FIP 26582).

DELIBERA N.238

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Pall. Lib. Roma 2008 (cod. FIP 51684) iscritta ai Campionati Giovanili Maschili in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Pall. Lib. Roma 2008** a **A.S.D. Libertas Roma 2008** (cod. FIP 51684).

DELIBERA N.239

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società GS Verolese (cod. FIP 1946) iscritta al Campionato Regionale di 1 Div. M in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **GS Verolese** a **A.S.D. G.S. Verolese Basket** (cod. FIP 1946).

DELIBERA N. 240

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società C.S. Culturale Corsico (cod. FIP 5394) iscritta al Campionato Regionale di 1 Divisione Maschile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **C.S. Culturale Corsico** a **A.S.D. C.S. Corsico** (cod. FIP 5394).

DELIBERA N.241

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società C.SO Garbatola (cod. FIP 34986) iscritta al Campionato Regionale di 2 Divisione Maschile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **C.SO Garbatola** a **A.S.D. UPN** (cod. FIP 34986).

DELIBERA N.242

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società ASA Pall. Cinisello (cod. FIP 5424) iscritta al Campionato Regionale di Serie D in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **ASA Pall. Cinisello** a **ASA A.S.D.** (cod. FIP 5424).

DELIBERA N.243

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Lokomotiv Basket Carugate (cod. FIP 51582) iscritta al Campionato Regionale di 2 Div. M in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Lokomotiv Basket Carugate** a **A.S.D. Oratorio Don Bosco Carugate** (cod. FIP 51582).

DELIBERA N.244

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società A.Dil. Pall. Ticino Free Time (cod. FIP 18316) iscritta al Campionato Regionale di Promozione Maschile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.Dil. Pall. Ticino Free Time** a **A.D. Basket Around** (cod. FIP 18316).

DELIBERA N.245

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società Auxilium Agnelli (cod. FIP 963) iscritta al Campionato Regionale di Serie D Maschile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione da **Auxilium Agnelli** a **Soc. Dil. PGS Auxilium Agnelli** (cod. FIP 963).

DELIBERA N.246

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società A.D.Pall. San Mauro (cod. FIP 51500) iscritta a Campionato Regionale Maschile di Serie C in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.D. Pall. San Mauro** a **A.D. Cestistica San Maurese** (cod. FIP 51500).

DELIBERA N.247

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società S.S. Cestistica Licata (cod. FIP 12684) iscritta ai Campionati Giovanili Maschili in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **S.S. Cestistica Licata** a **A.S.D. Cestistica Licata** (cod. FIP 12684).

DELIBERA N.248

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società ADil. Pallacanestro Nebrodi (cod. FIP 50009) iscritta al Campionato Regionale Serie D in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.Dil. Pallacanestro Nebrodi** a **A.S.D. Orlandina Basket 1978** (cod. FIP 50009).

DELIBERA N.249

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società A.S.Pall. Rosa 2001 Bagheria (cod. FIP 45660) iscritta al Campionato Giovanile Maschile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.Pall. Rosa 2001 Bagheria** a **A.Dil. Pall. Rosa 2001** (cod. FIP 45660).

DELIBERA N.250

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società G.S.S. Paolo (cod. FIP 3217) iscritta al Campionato Giovanile Femminile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **G.S. San Paolo** a **G.S.D. San Paolo Basket** (cod. FIP 3217).

DELIBERA N.251

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'istanza presentata dalla Società Polisportiva Costense (cod. FIP 44644) iscritta al Campionato Regionale di 2 Div. Maschile in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Polisportiva Costense** a **A.S.D. Basket Costa di Rovigo** (cod. FIP 44644).

DELIBERA N.252

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali presentata Società A.S.D. Igea Barcellona (cod. FIP 51519) con sede in Barcellona (ME) iscritta al Campionato Nazionale di Serie A Dil.;
- considerata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3 R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto del cambio di assetto giuridico da **A.S.D. Igea Barcellona** a **Igea Barcellona ssdarl.**

DELIBERA N.253

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242;
- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi Statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
051888	CM	AV	A.S.D. NUOVA VIRTUS PALLACANESTRO	VIA TRINITA' 3 C/O NEVOLA FRANCESCO	83100 AVELLINO
051845	CM	CE	A.D. PALLACANESTRO MADDALONI	VIA FORCHE CAUDINE 30 C/O RAGNINO SALVATORE	81034 MADDALONI
051847	EM	BO	A.S.D. FUTURVIRTUS	VIA BRUNO BUOZZI 25 C/O ALLESTIMENTI SABATINI	40057 GRANAROLO DELL'EMILIA
051841	EM	BO	A.S.D. ANGRY PIRATES	VIA AVIERI D'ITALIA 3	43126 PARMA
51868	EM	RE	POLISPORTIVA IWONS A.S.D.	VIA GIACOMO LEOPARDI 8	42020 ALBINEA
051832	FR	TS	A.S.D. BASKET TRIESTE	VIA LOCCHI 25	34123 TRIESTE
051844	FR	TS	FUTUROSA TRIESTE A.S.D.	VIA CICERONE 8 C/O STUDIO FORNASARO	34100 TRIESTE
051869	LA	LT	A.S.DIL. BASKET PONTINO	VIA DELLA STAZIONE 28 C/O COCCO	04012 LATINA
051872	LA	RM	PEGASO A.S.D.	VIA M.PEZZE' PESCOLATO 32 C/O DI FRANCIA ALESSANDRA	00135 ROMA
051856	LO	LC	A.S.D. SCUOLA BK VALMADRERA	VIA LEOPARDI 9 C.P.99	23868 VALMADRERA

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 26 settembre 2009- Consiglio Federale n.2 (Roma, 26 settembre 2009)**

051829	LO	PV	A.S.DIL. G.S. SAN MARTINO	VIA VERDI 9	26028 SAN MARTINO SICCOMARIO
051941	MA	AN	A.S.D. BASKET GIRL	STR CAMERANENSE SNC C/O PALAROSSINI	60131 ANCONA
051886	MA	PS	A.S.D. MONTECCHIO TIGERS	VIA PIO LA TORRE S/N MONTECCHIO	61020 SANT'ANGELO IN LIZZOLA
051843	PU	BA	PALL. BARI SSDARL	VIA OBERDAN 40/D C/O STUDIO PAPA	70124 BARI
051885	TO	LI	BASKET FEMMINILE LIVORNO A.S.D.	VIA LAMBRUSCHINI 5	57128 LIVORNO
051848	TO	LU	A.DIL. CAMAIORE CALCIO SETT. BASKET	VIA STADIO 12	55041 CAMAIORE
051851	TO	LU	ASD CS PALL. CAPANNORI	VIA DON E.ANGELI 31 C/O CESARI	55010 CAPANNORI
051884	VE	TV	A.D.PALL. CORNUDA	VIA CIMA DA CONEGLIANO 8	31041 CORNUDA

DELIBERA N.254

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerati i fatti occorsi in occasione della gara amichevole Italia- Canada, svoltasi a Conegliano in data 1° agosto 2009, che hanno visto coinvolto il giocatore della Nazionale Stefano Mancinelli;

vista l'istruttoria attivata dalla FIBA al fine di sanzionare ongi comportamento che violi le norme di fair play e di non-violenza, richiamate nell'articolo H.1.3 delle FIBA's Internal Regulations;

ravvisata pertanto la necessità di disporre a carico del giocatore Stefano Mancinelli una sanzione per il mancato rispetto delle normative sopra richiamate;

DELIBERA

disporre a carico del giocatore Stefano Mancinelli n.2 giornate di squalifica da scontarsi nelle prime gare ufficiali della Squadra Nazionale.

Roma, 26 settembre 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Berteà)

